

- CONVENZIONE -

in sensi dell'art. 35 della Legge n.865/1971; per la concessione del diritto di superficie in Roma, nel piano di zona B38 "Muratelle" - comparti "B", "C", "D", "E", "F", "H/p", "I" e "N/p" - dal Comune di Roma a favore delle società

(delibera della Giunta Comunale n.698 del 20 giugno 2000).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno il giorno sedici del mese di luglio (16 luglio 2001) in Roma, Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio.

Indanzi a me GIOVANNI UNGARI TRASATTI Notaio in Roma con studio in Viale Liegi 16 iscritto nel Collegio Notarile di Roma, senza l'assistenza dei testimoni alla quale d'accordo fra loro e con il mio consenso dichiarano di rinunciare i componenti di cui infra della cui identità personale io Notaio sono certo, intervengono

da una parte:

- "COMUNE DI ROMA", con sede a Roma in Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, codice fiscale 02428750586 (che in prosieguo per brevità potrà essere indicato come Comune) in persona di MARCELLO ANDREANGELI nato a ... domiciliato in Roma ove sopra, nella sua qualità di Direttore preposto al IX Dipartimento, 3° Unità Organizzativa, Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, nominato con ordinanza del Sindaco del Comune del 26 gennaio 2001 n.25, in forza dei poteri che gli derivano dall'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dal vigente Statuto del Comune di Roma, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.698 del 20 giugno 2000 allegata al presente atto come infra specificato;

dall'altra parte:

1) - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma ... iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero ... precedente iscrizione n. Tribunale di Roma e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente) ovvero cooperativa o concessionario), in persona di nato a il, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, artigiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, abilitato in forza della deli-

Handwritten notes and signatures on the right margin, including dates like '19 agosto 2001' and numbers like '66588', '42869', '50000', '870000'.

bera consigliare in data 7 maggio 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

2) - " - Società Cooperativa Edilizia a r.l.", con sede in Roma, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " ovvero cooperativa o concessionario) in persona di nato a il , domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, geometra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, abilitato in forza della delibera consigliare in data 7 giugno 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

3) - " - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " ovvero cooperativa o concessionario) in persona di nato a il , domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, pensionato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, abilitato in forza della delibera consigliare in data 4 giugno 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

4) - " - COOP Società Cooperativa a r.l.", con sede in Roma, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " cooperativa o concessionario) in persona di nato a il , domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consigliare in data 27 giugno 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

5) - " - Società Cooperativa Edilizia a

responsabilità limitata", con sede in Roma
 , iscrizione del Registro delle Imprese di
 Roma e codice fiscale numero _____ precedente iscri-
 zione n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro
 Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in ap-
 presso potrà essere indicata anche brevemente " _____ ov-
 vero cooperativa o concessionario), in persona di

nato a _____ il _____
 suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale o-
 ve sopra, dirigente, il quale dichiara di intervenire al pre-
 sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
 Amministrazione della società, abilitato in forza della deli-
 bera consiliare in data 12 giugno 2001 il cui verbale in e-
 stratto autentico si allega al presente atto come in appresso
 specificato;

6) - " _____ - Società Cooperativa Edilizia a responsa-
 bilità limitata", con sede in Roma
 , iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e
 codice fiscale numero _____ precedente iscrizione
 n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefet-
 tizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in ap-
 presso potrà essere indicata anche brevemente " _____ ov-
 vero cooperativa o concessionario), in persona di

nato a _____ il _____, domiciliato per la
 carica presso la sede sociale ove sopra, dirigente di azien-
 da, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
 sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
 legale rappresentante della società, abilitato in forza della
 delibera consiliare in data 16 maggio 2001 il cui verbale in
 estratto autentico si allega al presente atto come in appres-
 so specificato;

7) - " _____ - Società Cooperativa Edilizia a responsa-
 bilità limitata", con sede in Roma
 , iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e
 codice fiscale numero _____ precedente iscrizione
 n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefet-
 tizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in ap-
 presso potrà essere indicata anche brevemente " _____ ov-
 vero cooperativa o concessionario), in persona di

nato a _____ il _____, domiciliato per la carica
 presso la sede sociale ove sopra, impiegato, il quale dichia-
 ra di intervenire al presente atto nella sua qualità di Pre-
 sidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale
 rappresentante della società, abilitato in forza della deli-
 bera consiliare in data 11 giugno 2001 il cui verbale in e-
 stratto autentico si allega al presente atto come in appresso
 specificato;

8) - " _____ - Società Cooperativa Edilizia a r.l.", con
 sede in Roma
 , iscrizione
 del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero

- precedente iscrizione n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " _____ " ovvero cooperativa o concessionario) in persona di _____ nato a _____ il _____ suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, artigiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 19 aprile 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

9) - _____ - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", con sede in Roma _____, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero _____ - precedente iscrizione n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " _____ " ovvero cooperativa o concessionario) in persona di _____ nato a _____ il _____ suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, pensionato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 23 aprile 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

10) - _____ - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", con sede in Roma _____, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero _____ - precedente iscrizione n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " _____ " ovvero cooperativa o concessionario), in persona di _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, funzionario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 5 aprile 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

11) - _____ - Società Cooperativa Edilizia a r.l.", con sede in Roma _____, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero _____ - precedente iscrizione n. _____ Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. _____ (che in appresso potrà essere

indicata anche brevemente " " ovvero cooperativa o concessionario), in persona di nato a il suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, impiegato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 14 maggio 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

12) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", con sede in Roma iscrizione del Registro delle Imprese di Roma codice fiscale precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " " ovvero cooperativa o concessionario) in persona di nato a il suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, geometra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 26 aprile 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

13) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", con sede in Roma iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " " ovvero cooperativa o concessionario) in persona di nato a il suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 25 giugno 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

14) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", con sede in Roma n.203, iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " " ovvero cooperativa o concessionario), in persona di nato a il suddetto, domiciliato per la carica presso la sede so-

ziale ove sopra, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 23 maggio 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

15) - " - Società Cooperativa Edilizia e Residenza Abilitata Limitata", con sede in Roma

iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero - precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di abitazione al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " - ovvero cooperativa o concessionario), in persona di

nato a il giorno suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, impiegato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, abilitato in forza di delibera consiliare in data 17 aprile 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso indicato;

16) - " - Società Cooperativa a

iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero - precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - e iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " - ovvero cooperativa o concessionario), in persona di

nato a il suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, geometra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, abilitato in forza della delibera consiliare in data 3 aprile 2001 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto come in appresso specificato;

17) - " - Piccola società cooperativa a r.l.", con sede in Roma

iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero - precedente iscrizione n. Tribunale di Roma - iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro al n. (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " - ovvero cooperativa o concessionario), in persona di

nato a il suddetto, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, impiegato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale

rappresentante della piccola cooperativa, in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;

18) - " - Società a responsabilità limitata", con sede legale in Roma , iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero - precedente iscrizione n Tribunale di Roma - capitale sociale Lire 300.000.000 interamente versato (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente "ovvero società o concessionario), in persona di nato a il , domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, pensionato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società, in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale.

PRELIMINARMENTE

ciascun rappresentante delle società concessionarie nella rispettiva qualità sopraindicata dichiara, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la responsabilità personale dello stesso, consapevole delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazioni rese contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art 32 quater del Codice Penale così come da ultimo modificato con legge n.461 del 15 novembre 1993.

I componenti, nelle dichiarate loro qualità sopraindicate, mi richiedono di far constare con il presente atto di quanto segue.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.7397 dell'1 dicembre 1987 esecutiva in data 13 gennaio 1988, è stato approvato il secondo piano per l'edilizia economica e popolare predisposto dal Comune di Roma per l'attuazione della legge 18 aprile 1962 n.167;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.172 del 14 settembre 1998 è stata adottata la XII variante integrativa del medesimo piano, comprendente il piano di zona B38 "Muratella";

- che aree edificabili comprese nel piano di zona B38 "Muratella" di detto Comune sono in corso di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Roma ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che lo schema della presente convenzione, comprendente anche i criteri, sanzioni e norme di cui ai comma 7, 8 e 13 dell'art. 35 della legge 865/71, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1929 dell'8 aprile 1983 esecutiva a sensi di legge, quale modificata ed integrata tra l'altro con deliberazione di Giunta Municipale n.5393 del 10 settembre 1990 e con atti consiliari n.274 del 28 novembre

effettivi progettati (virtuali mc 11.566) e mc non residenziali 2.000 per i comparti "D/p" e "E/P" fruente del contributo della legge 179/92;

. alla medesima " ", mc residenziali 6.884 effettivi progettati (virtuali mc 7.649) per il comparto "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

. alla " ", mc residenziali 10.409 effettivi progettati (virtuali mc 11.565) per i comparti "D/p" e "H/P" fruente del contributo della legge 179/92 (oltre a mc 3.104 non residenziali per il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto);

. alla medesima " ", mc residenziali 6.884 effettivi progettati (virtuali mc 7.649) per i comparti "C/p" e "E/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

. alla " ", mc residenziali 4.774 effettivi progettati (virtuali mc 5.304) e mc 2.000 non residenziali, per il comparto "B/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

. alla " ", mc residenziali 2.928 effettivi progettati (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. alla " ", mc residenziali 10.408 effettivi progettati (virtuali mc 11.564) e mc 2.000 non residenziali per i comparti "C/p" e "D/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. alla medesima " ", mc residenziali 6.884 effettivi progettati (virtuali mc 7.649) per i comparti "E/p" e "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

. alla " ", mc residenziali 7.547 effettivi progettati (virtuali mc 8.385) per i comparti "H/p" e "N/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. alla " ", mc residenziali 2.928 effettivi progettati (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 (oltre a mc 910 non residenziali per il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto);

. alla " ", mc residenziali 2.928 effettivi progettati (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 (oltre a mc 910 non residenziali per il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto);

. alla " ", mc residenziali 2.928 effettivi progettati (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. alla " ", mc residenziali 10.409 effettivi progettati (virtuali mc 11.565) per i comparti "I/p" e "N/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. alla medesima " ", mc residenziali 6.884 effettivi progettati (virtuali mc 7.649) per i comparti "B/p" e "C/P" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

. alla " ", mc residenziali 13.497 effettivi progettati (virtuali mc 14.997) per il comparto "F/p" fruente

requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per essere assegnatari di alloggi economici e popolari.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.698 del 20 giugno 2000 sopraccitata e delle precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n.54 del 6 marzo 2000 e n.81 del 2 giugno 1999, con la quale è stata autorizzata la concessione dell'area, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. - PRESUPPOSTI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE -

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione alla quale, per lo stesso titolo e previa accettazione, si allegano:

1) sub "A" - copia della deliberazione della Giunta Comunale n.698 del 20 giugno 2000 di assegnazione dell'area;

2) sub "B" - copia della deliberazione consiliare n.1929 dell'8 aprile 1993, modificata con deliberazione della Giunta Municipale n.5393 del 10 settembre 1990 e con atti consiliari n.274 del 20 novembre 1994, n.23 del 20 febbraio 1997, n.7 del 16 febbraio 1998 e n.19 del 2 marzo 1999 allegati come in appresso indicato;

2 BIS) copie delle determinazioni dirigenziali n.149 del 5 luglio 2001 (per le direttive della L.493/93), n.115 del 7 giugno 2001, n.111 del 14 giugno 2000 e n.66 del 13 aprile 2000 allegate come in appresso indicato;

3) sub "C" - copia della planimetria indicante la localizzazione dell'intervento;

4) sub "D" e "E" - i tipi di frazionamento catastale redatti rispettivamente su estratto di mappa n.306862 dell'anno 2001 e n.306820 dell'anno 2001, vidimati dal IX Dipartimento Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica;

5) sub "F" - relazioni contenenti descrizione e caratteristiche degli interventi, con il prospetto delle porzioni immobiliari relative ad ogni singola società concessionaria per i comparti assegnati congiuntamente a più operatori come in appresso meglio specificato;

6) sub "G" - relazioni contenenti programmi e tempi di esecuzione delle residenze ed opere di urbanizzazioni di competenza dei concessionari, ritenuti dagli Uffici competenti idonei a consentire una razionale ed equilibrata esecuzione degli edifici e delle eventuali opere di urbanizzazioni, in funzione delle esigenze dei futuri residenti.

La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, la concessione del diritto di superficie disgiuntamente in favore delle società:

1) - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" con sede in Roma per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanovecentoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

2) - Società Cooperativa Edilizia a r.l." :
 . per una cubatura residenziale di metri cubi 10.409 (diecimilaquattrocentonove) effettivi progettati (virtuali mc 11.566) e non residenziali di metri cubi 2.000 (duemila) sui comparti "D/p" e "E/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. per una cubatura residenziale di metri cubi 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali mc 7.649) sul comparto "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

3) - Società Cooperativa a responsabilità limitata":

. per una cubatura residenziale di metri cubi 10.409 (diecimilaquattrocentonove) effettivi progettati (virtuali mc 11.565) sui comparti "D/p" e "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. per una cubatura residenziale di metri cubi 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali mc 7.649) sui comparti "C/p" e "E/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

Società Cooperativa a r.l. per una cubatura residenziale di metri cubi 4.274 (quattromilasettecentosettantaquattro) effettivi progettati (virtuali mc 5.304) e per una cubatura non residenziale di metri cubi 2.000 (duemila) sul comparto "B/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

5) - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanovecentoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

6) - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata":

. per una cubatura residenziale di metri cubi 10.408 (diecimilaquattrocentotto) effettivi progettati (virtuali mc 11.564) e per una cubatura non residenziale di metri cubi 2.000 (duemila) sui comparti "C/p" e "D/p" fruente del contributo della legge 179/92;

. per una cubatura residenziale di metri cubi 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali mc 7.649) sui comparti "E/p" e "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

7) - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 7.547 (settemilacinquecentoquarantasette) effettivi progettati (virtuali mc 8.385) sui comparti "B/p" e "M/p" fruente del contributo della legge 179/92;

8) - Società Cooperativa Edilizia a r.l." per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanove-

centoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92; formante oggetto di quest'atto);

9) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanovecentoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

10) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanovecentoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

11) - " - Società Cooperativa Edilizia a r.l.":
- per una cubatura residenziale di metri cubi 10.409 (diecimilaquattrocentonove) effettivi progettati (virtuali mc 11.565) sui comparti "I/p" e "N/p" fruenti del contributo della legge 179/92;

- per una cubatura residenziale di metri cubi 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali mc 7.649) sui comparti "B/p" e "C/P" fruenti del contributo della legge 493/93 art.9;

12) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 13.497 (tredicimilaquattrocentonovantasette) effettivi progettati (virtuali mc 14.997) sul comparto "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

13) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 10.409 (diecimilaquattrocentonove) effettivi progettati (virtuali mc 11.566) sul comparto "I/p" fruente del contributo della legge 179/92;

14) - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata":
- per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanovecentoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

- per una cubatura residenziale di metri cubi 6.260 (seimiladuecentosessanta) effettivi progettati (virtuali mc 6.955) sul comparto "B/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9;

15) - " - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 2.928 (duemilanovecentoventotto) effettivi progettati (virtuali mc 3.253) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92;

16) - " - Società Cooperativa a r.l." per una cubatura residenziale di metri cubi 4.943

(quattromilanovecentoquarantatre) effettivi progettati (virtuali mc 5.492) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92:

17) - " - Piccola società cooperativa a r.l. " per una cubatura residenziale di metri cubi 4.943 (quattromilanovecentoquarantatre) effettivi progettati (virtuali mc 5.492) sul comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92:

18) - " - Società a responsabilità limitata" per una cubatura residenziale di metri cubi 4.968 (quattromilanovecentosessantotto) effettivi progettati (virtuali mc 5.520) sul comparto "H/p" fruente del contributo regionale della legge 457/78;

sulle seguenti aree in via di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Roma, comprese nel piano di zona B18 "Murasella" di detto Comune, facenti parte dei comparti "B", "C", "D", "E", "F", "H/p", "I" e "N/p" (individuati anche rispettivamente come comparti "b", "c", "d", "e", "f", "h/p", "i" e "n/p") del medesimo piano di zona quali risultano nella planimetria di cui al precedente numero 3) aventi la destinazione edilizia/urbanistica meglio specificata in appresso, e precisamente la concessione del diritto di superficie su:

A) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 2.262 (metri quadrati duemiladuecentosessantadue) circa, costituente il comparto distinto con la lettera "B" (seconda lettera dell'alfabeto) per la quale è prevista la realizzazione di una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9 oltre a cubatura non residenziale pari a mc 2000, confinante per tutti i lati con nuove vie di piano di zona e in particolare a distacco dal comparto E e dal comparto A, salvo altri, come risulta contornata in colore arancione nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particella frazionata.

- 850 (già 829/b) di are 22.62, redditi dominicale L.13.877 (Euro 7,17) ed agrario L.6.786 (Euro 3,5);

B) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.627 (metri quadrati millesecentoventisette) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "C" (terza lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "C/ parte" (o "C/p"), destinata alla realizzazione dell'edificio "A" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante con nuove vie di piano di zona per due lati, comparto D e residua porzione del comparto C destinata all'edificio B, salvo altri, come risulta contornata in colore marrone nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particelle frazionate:

- 855 (già 829/g) di are 7.46, redditi dominicale L.4.577 (Euro 2,36) ed agrario L.2.238 (Euro 1,15);

- 880 (già 72/b) di are 8.81, redditi dominicale L.957 (Euro 0,49) ed agrario L.617 (Euro 0,32);

C) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.325 (metri quadrati milletrecentoventicinque) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "C" (terza lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "C/parte" (o "C/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "B" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9, confinante con nuove vie di piano di zona per due lati, residua porzione del comparto C destinata all'edificio A, comparto D e area pubblica attrezzata, salvo altri, come risulta contornata in colore beige nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particelle frazionate:

- 856 (già 829/h) di are 7.08, redditi dominicale L.4.344 (Euro 2,24) ed agrario L.2.214 (Euro 1,10);

881 (già 72/c) di are 6.17, redditi dominicale L.670 (Euro 0,35) ed agrario L.432 (Euro 0,22);

D) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.872 (metri quadrati milleottocentosettantadue) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "D" (quarta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "D/parte" (o "D/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "A" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92 oltre a cubatura non residenziale, confinante con nuova via di piano di zona, comparto E, area destinata a verde pubblico attrezzato e distacco verso residua porzione del comparto D destinata all'edificio B, salvo altri, come risulta contornata in colore giallo nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particella frazionata:

- 853 (già 829/e) di are 18.72, redditi dominicale L.11.485 (Euro 5,96) ed agrario L.5.616 (Euro 2,90);

E) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.872 (metri quadrati milleottocentosettantadue) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "D" (quarta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "D/parte" (o "D/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "B" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92 oltre a cubatura non residenziale, confinante con nuova via di piano di zona, distacco verso residua porzione del comparto D destinata all'edificio A, area destinata a verde pubblico attrezzato e comparto C, salvo altri, come risulta contornata in colore azzurro nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al

foglio 755, allegato 524, particella frazionata:

- 854 (già 829/f) di are 18.72, redditi dominicale L.11.485 (Euro 5,93) ed agrario L.5.616 (Euro 2,90);

F) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.627 (metri quadrati milleseicentoventisette) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "E" (quinta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "E/ parte" (o "E/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "A" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante con nuove vie di piano di zona per due lati, residua porzione del comparto E destinata all'edificio B e comparto D, salvo altri, come risulta contornata in colore verdino nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particella frazionata:

- 852 (già 829/d) di are 16.27, redditi dominicale L.9.982 (Euro 5,15) ed agrario L.4.881 (Euro 2,52);

G) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.325 (metri quadrati milletrecentoventicinque) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "E" (quinta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "E/ parte" (o "E/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "B" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9, confinante con nuove vie di piano di zona per due lati, area destinata a verde pubblico attrezzato, comparto D e residua porzione del comparto E destinata all'edificio A, salvo altri, come risulta contornata in colore rosso nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particella frazionata:

- 851 (già 829/c) di are 13.25, redditi dominicale L.8.129 (Euro 4,20) ed agrario L.3.975 (Euro 2,05);

H) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.224 (metri quadrati milleduecentoventiquattro) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "F" (sesta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "F/ parte" (o "F/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "A" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9, confinante con nuova via di piano di zona, verde pubblico e residua porzione del comparto F destinata all'edificio B, salvo altri, come risulta campito in colore giallo nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particelle frazionate:

- 857 (già 829/i) di are 1.62, redditi dominicale L.994 (Euro 0,51) ed agrario L.486 (Euro 0,25);

- 862 (già 585/b) di are 10.46, redditi dominicale L.6.417

(Euro 3,31) ed agrario L.3-138 (Euro 1,62);

- 865 (già 584/b) di are 0.16, redditi dominicale L.17 (Euro 0,01) ed agrario L.11 (Euro ----);

I) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.224 (metri quadrati milleduecentoventiquattro) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "F" (sesta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "F/parte" (o "F/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "B" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9, confinante con nuova via di piano di zona, residua porzione del comparto F destinata all'edificio A, verde pubblico e area a distacco verso altra porzione del comparto F destinata all'edificio C, salvo altri, come risulta campito in colore rosa nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particelle frazionate:

- 858 (già 829/l) di are 3.71, redditi dominicale L.2.276 (Euro 1,17) ed agrario L.1.113 (Euro 0,57);

- 863 (già 585/c) di are 2.68, redditi dominicale L.1.644 (Euro 0,85) ed agrario L.804 (Euro 0,41);

- 866 (già 584/c) di are 5.63, redditi dominicale L.611 (Euro 0,31) ed agrario L.394 (Euro 0,20);

- 870 (già 19/b) di are 0.22, redditi dominicale L.24 (Euro 0,01) ed agrario L.15 (Euro 0,01);

L) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.224 (metri quadrati milleduecentoventiquattro) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "F" (sesta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "F/parte" (o "F/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "C" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9, confinante con nuova via di piano di zona, area a distacco da porzione del comparto F destinata all'edificio B, verde pubblico e residua porzione del comparto F destinata all'edificio D, salvo altri, come risulta campito in colore azzurro nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particelle frazionate:

- 859 (già 829/m) di are 3.36, redditi dominicale L.2.061 (Euro 1,06) ed agrario L.1.008 (Euro 0,52);

- 867 (già 584/d) di are 3.72, redditi dominicale L.404 (Euro 0,21) ed agrario L.260 (Euro 0,13);

- 869 (già 19/a) di are 5.16, redditi dominicale L.566 (Euro 0,29) ed agrario L.361 (Euro 0,19);

M) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.224 (metri quadrati milleduecentoventiquattro) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "F" (sesta lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "F/parte" (o "F/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio

"D" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 493/93 art.9, confinante con nuova via di piano di zona, residua porzione del comparto F destinata all'edificio C, verde pubblico e viabilità di piano, salvo altri, come risulta campita in colore verde nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 755, allegato 524, particelle frazionate:

- 860 (già 829/n) di are 3.03, redditi dominicale L.1.859 (Euro 0,96) ed agrario L.909 (Euro 0,47);
- 868 (già 584/e) di are 0.21, redditi dominicale L.23 (Euro 0,01) ed agrario L.15 (Euro 0,01);
- 872 (già 19/d) di are 4.48, redditi dominicale L.487 (Euro 0,25) ed agrario L.314 (Euro 0,16);
- 875 (già 69/b) di are 1.76, redditi dominicale L.191 (Euro 0,10) ed agrario L.123 (Euro 0,06);
- 877 (già 71/b) di are 2.68, redditi dominicale L.1.644 (Euro 0,85) ed agrario L.804 (Euro 0,41);
- 882 (già 72/d) di are 0.08, redditi dominicale L.9 ed agrario L.6;

N) - area edificabile della superficie complessiva catastale di mq. 14.203 (metri quadrati quattordicimiladuecentotre) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "H" (ottava lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "H/parte" (o "H/p"), destinata alla realizzazione degli Edifici "A", "B", "C", "E", "F" e "G" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante nell'insieme con nuove vie di piano di zona per più lati, area destinata a verde attrezzato e residua porzione del comparto H destinata agli altri edifici, salvo altri, come risulta contornata in colore blu nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 771, particelle frazionate:

- 426 (già 386/b) di ettari 1.35.66, redditi dominicale L.170.525 (Euro 88,07) ed agrario L.74.613 (Euro 38,53);
- 433 (già 499/b) di are 6.37, senza redditi;

O) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.257 (metri quadrati milleduecentocinquantesette) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "I" (nona lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "I/parte" (o "I/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "A" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante con nuove vie di piano di zona per due lati, residua porzione del comparto I destinata agli edifici B e C e verde pubblico, salvo altri, come risulta contornata in colore rosa nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 771, particella frazionata:

- 431 (già 385/g) di are 12.57, redditi dominicale L.15.800 (Euro 8,16) ed agrario L.6.914 (Euro 3,57);

P) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 3.021 (metri quadrati tremilaventuno) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "I" (nona lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "I/parte" (o "I/p"), destinata alla realizzazione degli Edifici "B" e "C" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante con nuova via di piano di zona, comparto N, verde pubblico e residua porzione del comparto I destinata all'edificio A, salvo altri, come risulta contornata in colore verde nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 771, particella frazionata:

- 430 (già 386/f) di are 30.18, redditi dominicale L.37.936 (Euro 19,59) ed agrario L.16.599 (Euro 8,57);

- 434 (già 409/c) di are 0.03, senza redditi;

Q) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.278 (metri quadrati milleduecentosettantotto) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "N" (dodicesima lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "N/parte" (o "N/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "A" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante con nuova via di piano di zona, residua porzione del comparto N assegnata alla società COSPRA, comparto I e altra porzione del comparto N destinata all'edificio B, salvo altri, come risulta contornata in colore viola nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 771, particella frazionata:

438 (già 386/d) di are 13.78, redditi dominicale L.16.064 (Euro 8,30) ed agrario L.7.029 (Euro 3,63);

R) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 1.278 (metri quadrati milleduecentosettantotto) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "N" (dodicesima lettera dell'alfabeto) individuata come comparto "N/parte" (o "N/p"), destinata alla realizzazione dell'Edificio "B" di tale comparto per una cubatura residenziale fruente del contributo della legge 179/92, confinante con nuova via di piano di zona per due lati, residua porzione del comparto N destinata all'edificio A e comparto I, salvo altri, come risulta contornata in colore grigio nella planimetria allegata a quest'atto sotto la lettera "C", e distinta in Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione D, al foglio 771, particella frazionata:

- 429 (già 386/e) di are 12.78, redditi dominicale L.16.064 (Euro 8,30) ed agrario L.7.029 (Euro 3,63).

Le particelle frazionate sopraindicate individuanti gli appezzamenti di terreno oggetto del presente atto, risultano

già introdotte nei registri catastali con i dati sopradescritti intestati:

- quanto a quelle derivate dalle originarie particelle 829, 19, 69 e 71 del foglio 755 (per tipo n.3000/01) alla ditta di _____ nata a _____ il _____

proprietario per 8/9 e _____ nata a _____ il _____ proprietaria per 1/9 (già partita 436933), facendosi menzione che la particella 829 è a sua volta derivata dalla 20 in base al tipo di frazionamento n.7675/00, redatto su estratto di mappa n.284569 rilasciato il 7 dicembre 2000, approvato in pari data prot.284569;

- quanto a quelle derivate dalle originarie 585 e 584 del foglio 755 (per tipo n.3000/01) alla ditta di _____ SPA con sede in _____ (già porzioni delle particelle 20 e 19 di cui sopra);

- quanto a quelle derivate dalla originaria 72 del foglio 755 (per tipo n.2000/01) alla ditta di _____ nato a _____ il _____ (già partita 3726);

- quanto a quelle derivate dalla originaria 386 del foglio 771 (per tipo n.2935/01) alla ditta di Alitalia Linee Aeree Italiane SpA con sede in Roma (già partita 21885) (già porzione della primitiva particella 82);

- quanto a quelle derivate dalla originaria 409 (area urbano) del foglio 771 (per tipo n.2935/01) alla partita 1 Aree di Enti Urbani e Promiscui, facendosi menzione che la stessa particella era ricompresa nella superficie delle primitiva particella 276 già intestata alla ditta di Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (già partita 21885);

come risulta dalle relative attestazioni catastali, e quali derivate le particelle oggetto di quest'atto dai corrispondenti numeri in base ai _____ tipi di frazionamento redatti dal geom. _____ di Roma, qui allegati ai soli fini della continuità storica:

- n.3000 dell'anno 2001 su estratto di mappa n.306862 rilasciato il 24 aprile 2001, approvato dall'U.T.E. di Roma in pari data prot.n.306870 e allegato al presente atto sotto la lettera "D", per le particelle originarie 829, 585, 584, 19, 69, 71 e 72 del foglio 755;

- n.2935 dell'anno 2001 su estratto di mappa n.306820 rilasciato il 20 aprile 2001, approvato dall'U.T.E. di Roma in pari data prot.n.306837 e allegato al presente atto sotto la lettera "E", per le particelle originarie 386 e 409 del foglio 771.

Detti terreni sono in corso di acquisizione da parte del Comune di Roma.

A norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387 del 7 luglio 1981, esecutiva a sensi di legge e a richiesta dei concessionari, si precisa e si conviene che la concessione del diritto di superficie sulle aree di cui sopra è effettuata in concreto secondo i citati frazionamenti catastali

allegati a quest'atto sotto le lettere "D" e "E", quali redatti a cura delle concessionarie ed approvati dal competente IX Dipartimento 3° Unità Organizzativa, nel senso che:

a) l'area di pertinenza della cooperativa - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928 effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 (essendo la cubatura non residenziale pari a mc 910 pertinente il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto) come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

b) le aree di pertinenza della cooperativa - Società Cooperativa Edilizia a r.l., per l'edificazione delle cubature residenziale pari a mc 10.409 effettivi (virtuali mc 11.566) e non residenziale pari a mc 2.000 per i comparti "D/p" e "E/P" fruente del contributo della legge 179/92, come sopra assegnate, sono:

- l'area di pertinenza congiunta tra l' " " e la cooperativa " " sottoindicata per cubatura residenziale e non residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "D/p", Edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.872 individuata con la particella 853 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera D), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "E/p", Edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.627 individuata con la particella 852 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera F), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

c) le aree di pertinenza della medesima - Società Cooperativa Edilizia a r.l., per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 6.884 effettivi (virtuali mc 7.649) per il comparto "F/p" fruente del contributo della legge 179/92 art.9, come sopra assegnata, sono:

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "F/p", Edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.224 individuata con le particelle 857, 862 e 865 del fo-

glio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera M), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

l'area di pertinenza congiunta tra la " " e le cooperative " " e " " sottolinciate per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "F/p", Edificio "D" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.224 individuata con le particelle 860, 868, 872, 875, 877 e 882 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera M), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

d) le aree di pertinenza della cooperativa

- Società Cooperativa a responsabilità limitata, per l'edificazione delle cubature residenziale pari a mc 10.409 effettivi (virtuali mc 11.565) per i comparti "D/p" e "H/P" fruanti del contributo della legge 179/92 (essendo la cubatura non residenziale pari a mc 3.104 pertinente il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto), come sopra assegnate, sono:

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " suddetta per cubature residenziale e non residenziale, come meglio in appresso specificato con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "D/p", Edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.872 individuata con la particella 853 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera D), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " suddetta per cubature residenziale (e non residenziale), come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "D/p", Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.872 individuata con la particella 854 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera E), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

e) le aree di pertinenza della medesima " " - Società Cooperativa a responsabilità limitata, per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 6.884 effettivi

(virtuali mc 7.649) per i comparti "C/p" e "E/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9, come sopra assegnate, sono:

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " sottoindicata per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "C/p". Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.325 individuata con le particelle 856 e 881 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera C), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " sottoindicata per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "E/p". Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.325 individuata con la particella 851 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera G), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

t) l'area di pertinenza della cooperativa

- Società

Cooperativa a r.l., per l'edificazione delle cubature residenziale pari a mc 4.774 effettivi (virtuali mc 5.304) * non residenziale pari a mc 2.000 per il comparto "B/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9, come sopra assegnate, è quella di pertinenza congiunta tra la

" e le cooperative " " e " " sottoindicate per cubature residenziale e non residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.2.262 individuata con la particella 850 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera A), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

u) l'area di pertinenza della cooperativa

- Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928 effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnate, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

h) la area di pertinenza della cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", per l'edificazione delle cubature residenziale pari a mc 10.408 effettivi (virtuali mc 11.564) e non residenziale pari a mc 2.000 per i comparti "C/p" e "D/p" fruente del contributo della legge 179/92, come sopra assegnate, sono:

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "C/p", edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.627 individuata con le particelle 855 e 880 del foglio 755 allegato 524, meglio descritto alla superiore lettera E), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata:

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " suddetta per cubature residenziale e non residenziale, come meglio in appresso specificato con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "D/p", Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.872 individuata con la particella 854 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera E), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

i) le aree di pertinenza della medesima "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 6.884 effettivi (virtuali mc 7.649) per i comparti "E/p" e "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9, come sopra assegnate, sono:

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " suddetta per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "E/p", Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.325 individuata con la particella 851 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera G), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e le cooperative " " suddetta e " " sottoindicata per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "F/p", Edificio "D" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.274 individuata con le particelle 860, 868, 872, 876, 877 e 882 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera M), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

l) le aree di pertinenza della cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 7.547

effettivi (virtuali mc 0.385) per i comparti "H/p" e "N/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnata, sono:

- l'area di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata:

- l'area di pertinenza esclusiva della sola ' ' per cubatura residenziale, costituente il comparto "N/p", Edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.278 individuata con la particella 428 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera Q), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata:

m) l'area di pertinenza della cooperativa ' ' Società Cooperativa Edilizia a r.l., per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928 effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 (essendo la cubatura non residenziale pari a mc 910 pertinente il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto) come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

n) l'area di pertinenza della cooperativa ' ' Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928 effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 (essendo la cubatura non residenziale pari a mc 910 pertinente il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto) come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

o) l'area di pertinenza della cooperativa ' ' Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928

effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnatale, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata:

p) le aree di pertinenza della cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a r.l.", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 10.409 effettivi (virtuali mc 11.565) per i comparti "I/p" e "N/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnatale, sono:

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "I/p", Edificio "A" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.257 individuata con la particella 431 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera O), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "N/p", Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.278 individuata con la particella 429 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera R), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

q) le aree di pertinenza della medesima "Società Cooperativa Edilizia a r.l.", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 6.884 effettivi (virtuali mc 7.649) per i comparti "B/p" e "C/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9, come sopra assegnatale, sono:

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e le cooperative " " suddetta e " " sottoindicata per cubature residenziale (e non residenziale), come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.2.262 individuata con la particella 850 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera A), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e la cooperativa " " suddetta per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "C/p", Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.325 individuata con le particelle 856 e 881 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera C), la cui descrizione si

deve intendersi come qui interamente riportata;

r) l'area di pertinenza della cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 13.497 effettivi (virtuali mc 14.997) per il comparto "F/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9, come sopra assegnata, sono:

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "F/p", Edificio "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.224 individuata con le particelle 858, 863, 866 e 870 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera I), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza esclusiva della sola " " per cubatura residenziale, costituente il comparto "F/p", Edificio "C" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.224 individuata con le particelle 859, 867 e 869 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera L), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

- l'area di pertinenza congiunta tra la " " e le cooperative " " e " " suddette per cubatura residenziale, come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "F/p", Edificio "D" di detto piano di zona, della superficie di mq.1.224 individuata con le particelle 860, 868, 872, 875, 877 e 882 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera M), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

s) l'area di pertinenza esclusiva della cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 10.409 effettivi (virtuali mc 11.566) per il comparto "I/p" fruente del contributo della legge 179/92 (essendo la cubatura non residenziale pari a mc 3.256 pertinente il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto) come sopra assegnata, è quella costituente il comparto "I/p" Edifici "B" e "C" di detto piano di zona, della superficie di mq.3.021 individuata con le particelle 430 e 434 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera P), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

t) l'area di pertinenza della cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928 effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 (essendo la cubatura non residenziale pari a mc 910 pertinente il comparto "A" non formante oggetto di quest'atto) come sopra assegnata, è quella di pertinenza

congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata:

u) l'area di pertinenza della medesima ' - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata', per l'edificazione delle cubature residenziale pari a mc 6.260 effettivi (virtuali mc 6.955) per il comparto "B/p" fruente del contributo della legge 493/93 art.9, come sopra assegnate, è quella di pertinenza congiunta tra la ' - e le cooperative ' " e " " suddette per cubature residenziale (e non residenziale), come meglio in appresso specificato - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "B" di detto piano di zona, della superficie di mq.2.262 individuata con la particella 850 del foglio 755 allegato 524, meglio descritta alla superiore lettera A), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

v) l'area di pertinenza della cooperativa ' - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata', per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 2.928 effettivi (virtuali mc 3.253) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche delle unità edilizie di propria spettanza - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

z) l'area di pertinenza del ' - Società Cooperativa a r.l.', per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 4.943 effettivi (virtuali mc 5.492) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche della pertinente accessione di esso consorzio - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

aa) l'area di pertinenza della ' - Piccola società

cooperativa a r.l., per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 4.943 effettivi (virtuali mc 5.492) per il comparto "H/p" fruente del contributo della legge 179/92 come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche della pertinente accessione di esso consorzio - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

bb) l'area di pertinenza dalla - Società a responsabilità limitata", per l'edificazione della cubatura residenziale pari a mc 4.968 effettivi (virtuali mc 5.520) per il comparto "H/p" fruente del contributo regionale della legge 457/78 come sopra assegnata, è quella di pertinenza congiunta con altri concessionari come meglio in appresso specificata - con individuazione in concreto anche della pertinente accessione - costituente il comparto "H/p", Edifici A-B-C-E-F-G, di detto piano di zona per cubatura residenziale, della superficie di mq.14.203 individuata con le particelle 426 e 433 del foglio 771, meglio descritta alla superiore lettera N), la cui descrizione si deve intendere come qui interamente riportata;

In forza delle indicate assegnazioni e specificazioni a sensi della deliberazione di Giunta Municipale n.5387/81, le aree come sopra descritte alle lettere da A) a R) comprese, sono di pertinenza come segue:

--- - l'area descritta alla lettera A), costituente il comparto "B" di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 493/93 art.9, è di pertinenza congiunta delle cooperative:

..... ;
..... ;
..... ;

le quali sempre a norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387/81 su esplicita loro richiesta precisano e convengono che la concessione del diritto di superficie sull'area anzidetta viene effettuata a favore di ciascuna cooperativa concessionaria, in misura proporzionale alla cubatura degli appartamenti, dei loro accessori e delle altre unità spettanti a ciascuna di esse, e quali individuati in concreto - e ai soli fini della individuazione in questione - secondo il prospetto riportato nella descrizione dell'intervento (allegato "P") e secondo l'elaborato tecnico di individuazione delle porzioni immobiliari appartenenti a ciascuna concessionaria (allegato come infra specificato), il tutto con esonero per il Comune di Roma da ogni responsabilità per quanto sopra;

--- - l'area descritta alla lettera B), costituente il comparto "C/p" - Edificio A - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " " ;

--- - l'area descritta alla lettera C), costituente il comparto "C/p" - Edificio B - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 493/93 art.9, è di pertinenza congiunta delle cooperative:

" " ;
" " ;

le quali sempre a norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387/81 su esplicita loro richiesta precisano e convengono che la concessione del diritto di superficie sull'area anzidetta viene effettuata a favore di ciascuna cooperativa concessionaria, in misura proporzionale alla cubatura degli appartamenti, dei loro accessori e delle altre unità spettanti a ciascuna di esse, e quali individuati in concreto - e ai soli fini della individuazione in questione - secondo il prospetto riportato nella descrizione dell'intervento (allegato "F") e secondo l'elaborato tecnico di individuazione delle porzioni immobiliari appartenenti a ciascuna concessionaria (allegato come infra specificato), il tutto con esonero per il Comune di Roma da ogni responsabilità per quanto sopra;

--- - l'area descritta alla lettera D), costituente il comparto "D/p" - Edificio A - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza congiunta delle cooperative:

" " ;
" " ;

le quali sempre a norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387/81 su esplicita loro richiesta precisano e convengono che la concessione del diritto di superficie sull'area anzidetta viene effettuata a favore di ciascuna cooperativa concessionaria, in misura proporzionale alla cubatura degli appartamenti, dei loro accessori e delle altre unità anche non residenziali spettanti a ciascuna di esse, e quali individuati in concreto - e ai soli fini della individuazione in questione - secondo il prospetto riportato nella descrizione dell'intervento (allegato "F") e secondo l'elaborato tecnico di individuazione delle porzioni immobiliari appartenenti a ciascuna concessionaria (allegato come infra specificato), il tutto con esonero per il Comune di Roma da ogni responsabilità per quanto sopra;

--- - l'area descritta alla lettera E), costituente il comparto "D/p" - Edificio B - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza congiunta delle cooperative:

" " ;
" " ;

le quali sempre a norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387/81 su esplicita loro richiesta precisano e convengono che la concessione del diritto di superficie sull'area anzidetta viene effettuata a favore di ciascuna cooperativa concessionaria, in misura proporzionale alla cubatura degli appartamenti, dei loro accessori e delle altre unità anche non residenziali spettanti a ciascuna di esse, e quali individuati in concreto - e ai soli fini della individuazione in questione - secondo il prospetto riportato nella descrizione dell'intervento (allegato "F") e secondo l'elaborato tecnico di individuazione delle porzioni immobiliari appartenenti a ciascuna concessionaria (allegato come infra specificato), il tutto con esonero per il Comune di Roma da ogni responsabilità per quanto sopra:

--- - l'area descritta alla lettera F), costituente il comparto "E/p" - Edificio A - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 170/92, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " ";

--- - l'area descritta alla lettera G), costituente il comparto "E/p" - Edificio B - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 493/93 art.9, è di pertinenza congiunta delle cooperative:

" " ;

le quali sempre a norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387/81 su esplicita loro richiesta precisano e convengono che la concessione del diritto di superficie sull'area anzidetta viene effettuata a favore di ciascuna cooperativa concessionaria, in misura proporzionale alla cubatura degli appartamenti, dei loro accessori e delle altre unità spettanti a ciascuna di esse, e quali individuati in concreto - e ai soli fini della individuazione in questione - secondo il prospetto riportato nella descrizione dell'intervento (allegato "F") e secondo l'elaborato tecnico di individuazione delle porzioni immobiliari appartenenti a ciascuna concessionaria (allegato come infra specificato), il tutto con esonero per il Comune di Roma da ogni responsabilità per quanto sopra:

--- - l'area descritta alla lettera H), costituente il comparto "F/p" - Edificio A - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 493/93 art.9, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " " ;

--- - l'area descritta alla lettera I), costituente il comparto "F/p" - Edificio B - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 493/93 art.9, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " " ;

--- - l'area descritta alla lettera L), costituente il comparto "F/p" - Edificio C - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 493/93 art.9, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " " ;

pra:

--- - l'area descritta alla lettera Q₁, costituente il comparto "I/p" - Edificio A - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " ";

--- - l'area descritta alla lettera P₁, costituente il comparto "I/p" - Edifici "B" e "C" - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " ";

--- - l'area descritta alla lettera Q₂, costituente il comparto "M/p" - Edificio "A" - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " ";

--- - l'area descritta alla lettera R₁, costituente il comparto "M/p" - Edificio "B" - di detto piano di zona per volumetrie finanziate dalla legge 179/92, è di pertinenza esclusiva della cooperativa " ".

Il Comune di Roma comunque viene espressamente esonerato da ciascuna società concessionaria in ordine a quanto previsto nei precedenti capoversi.

Sempre a norma della deliberazione della Giunta Municipale n.5387 del 7 luglio 1981, le concessionarie prendono atto ed accettano che a carico e a favore di dette aree e comparti e loro porzioni, sono poste a causa della progettazione unitaria di cui al successivo art.7), servitù prediali perpetue reciproche di passaggio sia pedonale che carrabile (interessanti sia spazi aperti, che i piani terreni e interrati delle costruzioni) e di canalizzazioni dei pubblici servizi, in favore delle erigende cubature sui comparti stessi, il tutto da esercitarsi nei luoghi a ciò destinati dalle corrispondenti concessioni edilizie e risultanti dai progetti approvati e relativa planimetria di coordinamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Legge 28 febbraio 1985 n.47, la parte concedente anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sotto la sua personale responsabilità ammonita a sensi di legge:

- dichiara che in data 2 aprile 2001 con prot.n.22124 è stata presentata al Dipartimento IX del Comune di Roma, domanda per l'ottenimento del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno in oggetto, e da allegare al presente atto ai sensi del 2° comma del citato articolo 18 L. 47/85;

- fa constare che detto certificato non è stato rilasciato dalla competente Autorità entro il termine perentorio di trenta giorni prescritto dal medesimo articolo 18 di detta legge;

- dichiara ai sensi del 4° comma dell'indicato articolo 18 della legge n.47/1985 in sostituzione del certificato stesso, sulla base della relazione del suo tecnico incaricato sottoidicata, che le aree oggetto di quest'atto ricadono, se-

condo gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Roma e in base alle previsioni del Piano Regolatore approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e secondo la deliberazione di Giunta Regionale Lazio n.7387 dell'1 dicembre 1987, di approvazione del II Piano delle Zone per l'Edilizia Economica e Popolare (II P.E.E.P. ex lege 167/62) e successiva XII variante integrativa adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.172 del 14 settembre 1998, ricadono nell'ambito del Piano di Zona B18 "Muratella" (II P.E.E.P.);

- a tal fine produce la ricevuta dell'avvenuta istanza presentata a detto Dipartimento IX del Comune di Roma nonché la relazione redatta dal competente Tecnico Comunale del Dipartimento IX - 3ª Unità Organizzativa Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica alla data del 6 luglio 2001 previa dichiarazione che da tale data ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relative a quanto sopra, documenti che si allegano a quest'atto come in appresso indicato.

Il Comune di Roma, in persona come sopra, concede il diritto di superficie sui terreni sopradescritti a ciascuna società suddetta, come per ognuna precisato, la quale, come sopra rappresentata, accetta, per la realizzazione del proprio programma costruttivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto urbanistico della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate e meglio descritte nel documento di cui al punto 5) del presente articolo.

È fatto divieto al concessionario di occupare aree del Piano di Zona, non oggetto della presente convenzione. Qualora, per comprovati motivi si rendesse necessaria l'occupazione temporanea di aree contigue, l'autorizzazione relativa potrà essere concessa dal IX Dipartimento Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, d'intesa con gli altri Uffici Comunali direttamente competenti, con l'obbligo del concessionario di rendere l'area medesima libera da persone e cose a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'efficacia reale della presente convenzione resta sospensivamente condizionata alla disponibilità delle aree oggetto della convenzione stessa.

ARTICOLO 2. - DURATA, CONTENUTO, ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE.

La concessione viene effettuata per la durata di anni 99 (novantanove) e potrà essere rinnovata ad istanza del concessionario o suoi aventi causa presentata almeno un anno prima della scadenza.

Il diritto di superficie sarà esercitato nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia.

Il diritto è esteso:

- alla realizzazione di abitazioni e degli altri locali

accessori, comprese le eventuali cubature non residenziali previste dal piano planovolumetrico per il lotto assegnato;

- al mantenimento e godimento di esse costruzioni e relative aree di pertinenza, in favore del concessionario nei limiti e secondo le modalità fissate dalla presente convenzione.

Il Comune di Roma potrà non rinnovare alla sua scadenza la concessione, oggetto del presente atto, in particolare qualora ostino motivi di carattere urbanistico e/o comunque di pubblica utilità, ovvero esigenze connesse con la ristrutturazione urbanistica dell'area che con il presente atto viene concessa in diritto di superficie.

In caso di rinnovo della concessione, che non potrà avere durata superiore a quella fissata dall'originario atto, il corrispettivo verrà determinato secondo la normativa vigente al momento e sarà composto da una quota attinente l'area da concedere e da una quota che tenga conto delle spese per il rinnovo e/o l'adeguamento delle urbanizzazioni.

Alla scadenza della concessione, ove non sia stato richiesto il rinnovo, e la stessa non venga o non possa essere rinnovata, il diritto si estingue ed il Comune acquisirà la proprietà degli edifici e manufatti realizzati sul terreno, alle condizioni previste dalle leggi vigenti in quel momento.

Gli eventuali locatari, o comunque aventi diritto, conservano tali loro condizioni anche nei confronti del Comune e con l'osservanza delle preesistenti condizioni contrattuali.

E' comunque vietata tassativamente, salvo preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione a terzi del diritto di superficie sull'area che con il presente atto viene costituito. In caso di inosservanza di tale divieto il concessionario sarà considerato immediatamente ed automaticamente decaduto.

ARTICOLO 3. - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE -

In base agli elementi di stima dei costi globali di attuazione del piano, il corrispettivo di concessione viene provvisoriamente determinato ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 28 novembre 1994 per la parte relativa al valore medio di esproprio ed ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 marzo 1999 per la parte relativa all'occupazione d'urgenza, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 febbraio 1998 per la parte relativa al contributo per opere di urbanizzazione e in base ai metri cubi virtuali assegnati come dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 698 del 20 giugno 2000, come segue per ciascun concessionario, comprensivo sia di quanto dovuto per la cubatura residenziale che di quanto dovuto per la cubatura non residenziale:

1) - per la " in Lire 398.492.500 (trecentonovantotomilioni quattrocentonovantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 205.804,20 - di cui Lire 149.638.000 (centoqua-

...ranta novemilione seicentotrentottomila) - corrispondenti a Euro 77.281,58 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottococinquantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 128.522,62 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

2) - per la " " in Lire 2.739.237.500 (duemiliardisettecentotrentanovemilioni duecentotrentasettemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 1.414.698,11 - di cui Lire 1.067.890.000 (unmiliardo sessantasettemilioniottocentonovantamila) - corrispondenti a Euro 551.519,16 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 1.671.347.500 (unmiliardo seicentoseptantunomilioni trecentoquarantasettemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 863.178,95 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

3) - per la " " in Lire 2.353.715.000 (duemiliarditrecentocinquantaquattremilione settecentoquindicimila) - corrispondenti a Euro 1.215.592,35 - di cui Lire 883.844.000 (ottocentottantatremilioniottocentoquarantaquattromila) - corrispondenti a Euro 456.467,33 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 1.469.871.000 (unmiliardoquattrocentosessantannovemilioniottocentoseptantunomila) - corrispondenti a Euro 759.125,02 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

4) - per la " " in Lire 1.035.140.000 (unmiliardotrentacinquemilione centoquarantamila) - corrispondenti a Euro 534.605,20 - di cui Lire 427.984.000 (quattrocentoventisette milioni novecentoottantaquattromila) - corrispondenti a Euro 221.035,29 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 607.156.000 (seicentoseptemilione centocinquantaseimila) - corrispondenti a Euro 313.569,91 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

5) - per la " " in Lire 398.492.500 (trecentonovantottomilioni quattrocentonovantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 205.804,20 - di cui Lire 149.638.000 (centoquarantannovemilione seicentotrentottomila) - corrispondenti a Euro 77.281,58 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire

248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 128.522,62 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

6) - per la " " in Lire 2.738.992.500 (duemiliardisettecentotrentottomilioni novacentonovantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 1.414.571,57 - di cui Lire 1.067.798.000 (unmiliardosessantasettemilioni settecentonovantottomila) - corrispondenti a Euro 551.471,64 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 1.671.194.500 (unmiliardoseicentosettantunomilionicentonovantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 863.099,93 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

7) - per la " " in Lire 1.027.162.500 (unmiliardoventisette milioni centosessantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 530.485,16 - di cui Lire 385.710.000 (trecentoottantacinquemilioni settecentodiecimila) - corrispondenti a Euro 199.202,59 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 641.452.500 (seicentoquarantunomilioni quattrocentocinquanta-duemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 331.282,57 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

8) - per la " " in Lire 398.492.500 (trecentonovantottomilioni quattrocentonovantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 205.804,20 - di cui Lire 149.638.000 (centoquarantanovemilioni seicentotrentottomila) - corrispondenti a Euro 77.281,58 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 128.522,62 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

9) - per la " " in Lire 398.492.500 (trecentonovantottomilioni quattrocentonovantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 205.804,20 - di cui Lire 149.638.000 (centoquarantanovemilioni seicentotrentottomila) - corrispondenti a Euro 77.281,58 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 128.522,62 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

10) - per la " " in Lire 398.492.500 (trecentonovantottomilioni quattrocentonovantaduemilacinquecento) - cor-

rispondenti a Euro 205.804,20 - di cui Lire 149.630.000 (centoquarantanovemilioneiseicentotrentottomila) - corrispondenti a Euro 77.281,58 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 249.854.500 (duecentoquarantottomilionioctocentocinquantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 128.523,62 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

11) - per la " in Lire 2.353.715.000 (duemiliarditrecentocinquantatremilioneisettecentoquindicimila) - corrispondenti a Euro 1.215.592,35 - di cui Lire 883.844.000 (ottocentoottantatremilioneioctocentoguarantaquattromila) - corrispondenti a Euro 456.467,33 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 1.469.871.000 (unmiliardoquattrocentosessantanovemilioneioctocentosestantunomila) - corrispondenti a Euro 759.125,02 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

12) - per la " in Lire 1.837.132.500 (unmiliardoottocentotrentasettemilioneioctocentotrentaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 940.799,75 - di cui Lire 689.862.000 (seicentoottantanovemilioneioctocentosessantaduemila) - corrispondenti a Euro 356.283,99 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 1.147.270.500 (unmiliardocentoguarantasettemilioneiduecentosessantamila) - corrispondenti a Euro 592.515,76 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

13) - per la " in Lire 1.416.835.000 (unmiliardoquattrocentosedicimilioneioctocentotrentacinquemila) - corrispondenti a Euro 731.734,21 - di cui Lire 532.036.000 (cinquecentotrentaduemilioneitrentassimila) - corrispondenti a Euro 274.773,66 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 884.799.000 (ottocentoottantaquattromilioneisettecentonovantanovemila) - corrispondenti a Euro 456.960,55 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

14) - per la " in Lire 1.250.480.000 (unmiliardoduecentocinquantamilioniquattrocentottantamila) - corrispondenti a Euro 645.819,02 - di cui Lire 469.568.000 (quattrocentosessantannovemilioneicinquacentosessantottomila) - corrispondenti a Euro 242.511,63 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire

780.912.000 (settecentottantamilioninovecentododicimila) - corrispondenti a Euro 403.307,39 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

15) - per la in Lire 398.492.500 (trecentonovantottomilioniquattrocentonovantaduemilacinquecento) - corrispondenti a Euro 205.804,20 - di cui Lire 149.638.000 (centoquarantanovemilioneisecentotrentottomila) - corrispondenti a Euro 77.281,58 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniotto-centocinquantaquattromilacinquecento) - corrispondenti a Euro 128.522,62 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

16) - per il in Lire 672.770.000 (seicentosestantaduemilionisettecentosettantamila) - corrispondenti a Euro 347.456,71 - di cui Lire 252.632.000 (duecentocinquantaduemilioniseicentotrentaduemila) - corrispondenti a Euro 130.473,54 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 420.138.000 (quattrocentoventimilioni-centotrentottomila) - corrispondenti a Euro 216.983,17 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

17) - per la in Lire 672.770.000 (seicentosestantaduemilionisettecentosettantamila) - corrispondenti a Euro 347.456,71 - di cui Lire 252.632.000 (duecentocinquantaduemilioniseicentotrentaduemila) - corrispondenti a Euro 130.473,54 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 420.138.000 (quattrocentoventimilioni-centotrentottomila) - corrispondenti a Euro 216.983,17 - quale contributo per le opere di urbanizzazione;

18) - per la in Lire 676.200.000 (seicentosestantaseimilioniduecentomila) - corrispondenti a Euro 349.228,16 - di cui Lire 253.920.000 (duecentocinquantatremilioninovecentoventimila) - corrispondenti a Euro 131.138,74 - quale quota provvisoria, soggetta ad eventuale conguaglio, del corrispettivo per l'acquisizione dell'area comprensivo dell'indennità presunta di occupazione pari al 5% (cinque per cento) annuo e per tre anni, e Lire 422.280.000 (quattrocentoventiduemilioniduecentoottantamila) - corrispondenti a Euro 218.089,42 - quale contributo per le opere di urbanizzazione.

Detto corrispettivo sarà dovuto e versato da ciascun concessionario secondo le seguenti misure e modalità, di cui alla deliberazione consiliare n.23 del 20 febbraio 1997, nonché per quanto riguarda l'occupazione ad urgenza secondo le moda-

La 18/12/97

lità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 2 marzo 1999.

Ai sensi della citata deliberazione consiliare n.19 del 2 marzo 1999, in deroga alle disposizioni ex deliberazione consiliare n.23/97 gli assegnatari dovranno corrispondere all'Amministrazione, non oltre il momento della consegna dell'area assegnata, l'indennità presunta di occupazione ad urgenza della medesima, per un importo pari ad un periodo di tre anni, determinato secondo i parametri di cui alla deliberazione consiliare n.274/94.

Ciascun concessionario prende atto ed espressamente accetta che, all'atto del provvedimento regionale che determini una indennità provvisoria di esproprio e anche qualora l'indennità medesima non venga accettata dalla totalità dei proprietari delle aree, tutti i concessionari del piano di zona dovranno corrispondere pro-quota, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, in base alla cubatura a ciascuno assegnata, una somma provvisoria determinata, sulla base di quanto effettivamente il Comune dovrà corrispondere ai proprietari accettanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.35, 12° comma della legge n.865/71 come modificato dall'art.3, 63° comma della legge 662/96.

Detto versamento, al fine di poter corrispondere ai proprietari accettanti quanto agli stessi dovuto, sarà effettuato da ciascun concessionario secondo le modalità previste nel presente articolo e fatti sempre salvi gli eventuali successivi conguagli, che potranno scaturire dai costi definitivi sostenuti dal Comune per l'acquisizione dell'intero piano di zona, come previsto nei commi successivi.

La somma definitivamente dovuta al Comune di Roma a titolo di acquisizione di area, ai sensi dell'art.35, 12° comma della legge n.865/71 come modificato dall'art.3, 63° comma della legge n.662/96, dovrà essere corrisposta entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune di Roma, a seguito di definitiva determinazione del costo di acquisizione della totalità delle aree del piano di zona al patrimonio comunale.

Su tali somme decorreranno a favore del Comune di Roma, a partire dalla data suddetta di determinazione di tale valore e fino al giorno dell'effettivo pagamento, interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto vigente alla predetta data.

Le somme spettanti quali contributo per opere di urbanizzazione e pari per ciascuna società concessionaria:

- 1) - per la " " a Lire 248.854.500 (duecentoquarantotto milioni ottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 2) - per la " " a Lire 1.671.347.500 (unmiliardocentosettantunomilioneitrecentoquarantasettemilacinquecento);
- 3) - per la " " a Lire 1.469.871.000 (unmiliardoquattrocentosessantanove milioni ottocentosettantunomilione).

- 4) - per la ' a Lire 607.156.000 (seicento-settemilionicentocinquantaseimila);
- 5) - per la " a Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 6) - per la ' a Lire 1.671.194.500 (unmiliardo-seicentosettantunomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 7) - per la ' a Lire 641.452.500 (seicentoquarantunomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 8) - per la ' a Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 9) - per la ' a Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 10) - per la " a Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 11) - per la " a Lire 1.469.871.000 (unmiliardoquattrocentosessantanovemilioniottocentosettantunomila);
- 12) - per la " a Lire 1.147.270.500 (unmiliardocentoquarantasettemilioni duecentosettantamilacinquecento);
- 13) - per la " a Lire 884.799.000 (ottocentoottantaquattromilioni settecenonovantanovemila);
- 14) - per la ' a Lire 780.912.000 (settecentoottantamilioninovecentododicimila);
- 15) - per la ' a Lire 248.854.500 (duecentoquarantottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecento);
- 16) - per la " a Lire 420.138.000 (quattrocentoventimilionicentotrentottomila);
- 17) - per la " a Lire 420.138.000 (quattrocentoventimilionicentotrentottomila);
- 18) - per la " a Lire 422.280.000 (quattrocentoventiduemilioni duecentoottantamila);

dovranno essere versate in unica soluzione all'Amministrazione Comunale prima del rilascio della concessione edilizia, salvo che l'Amministrazione stessa non intenda affidare al concessionario l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scampo di detto contributo.

In osservanza a quanto disposto dall'art.10 della legge 167/62, modificato dalla legge 865/71, le parti espressamente stabiliscono e convengono che qualora il costo di acquisizione delle aree dovesse comunque mutare a seguito di nuove disposizioni legislative in materia o sentenze definitive che determinino costi differenti da quelli previsti o sostenuti dall'Amministrazione Comunale per l'acquisizione delle aree stesse, il corrispettivo si intenderà automaticamente modificato in relazione al diverso costo e le parti si obbligano sin da ora ad effettuare gli opportuni conguagli ed a versare le eventuali differenze a tale titolo dovute a semplice richiesta della parte interessata ed entro comunque il termine di giorni 10 (dieci) stabilito dal comma precedente. Il ri-

tarde nel pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente comma comporterà, comunque, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla presente convenzione, l'obbligo di corrispondere gli interessi nella misura del Tasso Ufficiale di Sconto vigente dalla data della richiesta di conguaglio.

Resta inteso che il conguaglio, derivante a qualsiasi titolo, in ragione dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione della totalità delle aree del piano di zona al patrimonio comunale, potrà essere effettuato a carico degli operatori concessionari delle aree e, in conseguenza, dei loro aventi causa, senza limitazioni temporali e quindi anche dopo la cessione definitiva delle unità immobiliari realizzate nell'esercizio del diritto di superficie di cui alla presente convenzione.

Le obbligazioni di cui sopra, da considerarsi oneri reali, dovranno essere riportate e trascritte, a cura del Notaio rogante, in tutti gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili realizzati nell'esercizio del diritto di superficie.

A garanzia del pagamento del 100% (cento per cento) del citato corrispettivo per indennità presunta di esproprio, come sopra stabilito, ciascuna società concessionaria ha già consegnato al rappresentante del Comune di Roma, all'atto della consegna dell'area, polizze fideiussorie come segue:

1) - la cooperativa , polizza fideiussoria n. emessa in data 9 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 262.920.000 (duecentoduemilioninovecentoventimila). Si precisa peraltro che, concernendo il presente atto la sola cubatura residenziale assegnata in diritto di superficie in favore della cooperativa , l'indennità presunta di esproprio relativa alla cubatura residenziale è pari al Lire 130.120.000 (centotrentamilicentoventimila);

2) - la cooperativa , polizza fideiussoria n. emessa in data 9 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 928.600.000 (novecentotottomilioneisecentomila);

3) - la cooperativa , polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 1.016.880.000 (unmiliardosedicimilioniottocentottantamila). Si precisa peraltro che, concernendo il presente atto la sola cubatura residenziale (L.179/92 e L.493/93) assegnata in diritto di superficie in favore della cooperativa , l'indennità presunta di esproprio relativa alla cubatura residenziale è pari al Lire 768.560.000 (settecentosessantotottomilioneicinquacentosessantamila);

4) - la cooperativa , polizza fideiussoria n. emessa in data 21 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di

Lire 372.160.000 (trecentosettantaduemilioni centosessantamila);

5) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 130.120.000 (centotrentamilionicentoventimila);

6) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 928.520.000 (novecentoventottomilioni cinquecentoventimila);

7) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 335.400.000 (trecentotrentacinquemilioni quattrocentomila);

8) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 202.920.000 (duecentoduemilioni novecentoventimila). Si precisa peraltro che, concernendo il presente atto la sola cubatura residenziale assegnata in diritto di superficie in favore della cooperativa ' ', l'indennità presunta di esproprio relativa alla cubatura residenziale è pari al Lire 130.120.000 (centotrentamilionicentoventimila);

9) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 202.920.000 (duecentoduemilioni novecentoventimila). Si precisa peraltro che, concernendo il presente atto la sola cubatura residenziale assegnata in diritto di superficie in favore della cooperativa ' ', l'indennità presunta di esproprio relativa alla cubatura residenziale è pari al Lire 130.120.000 (centotrentamilionicentoventimila);

10) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 130.120.000 (centotrentamilionicentoventimila);

11) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 768.560.000 (settecentosessantottomilioni cinquecentosessantamila);

12) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 599.880.000 (cinquecentonovantanovemilioni ottocentottantamila);

13) - la cooperativa ' ', polizza fideiussoria n. emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 723.120.000 (settecentoventitremilioni centoventimi-

la). Si precisa peraltro che, concernendo il presente atto la sola cubatura residenziale assegnata in diritto di superficie in favore della cooperativa ***** , l'indennità presunta di esproprio relativa alla cubatura residenziale è pari al Lire 463.640.000 (quattrocentosessantaduemilionscicentoguarantamila);

14) - la cooperativa ***** , polizza fideiussoria n ***** emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 481.120.000 (quattrocentoottantunomilionicentoventimila). Si precisa peraltro che, concernendo il presente atto la sola cubatura residenziale assegnata in diritto di superficie in favore della cooperativa ***** , l'indennità presunta di esproprio relativa alla cubatura residenziale (L.179/92 e L.496/93) è pari al Lire 408.320.000 (quattrocentoottomilioni-trecentoventimila);

15) - la cooperativa ***** , polizza fideiussoria n ***** emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 130.120.000 (centotrentamilionicentoventimila);

16) - la cooperativa ***** , polizza fideiussoria n ***** emessa in data 8 settembre 2000 rilasciata da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 219.680.000 (duecentodiciannovemilioniaseicentoottantamila);

17) - la cooperativa ***** , polizza fideiussoria n ***** emessa in data 5 settembre 2000 rilasciata dalla UNIPOL Assicurazioni S.p.A., dell'importo di Lire 219.680.000 (duecentodiciannovemilioniaseicentoottantamila);

18) - la società ***** , polizza fideiussoria n ***** emessa in data 5 settembre 2000 rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., dell'importo di Lire 220.800.000 (duecentoventimilioniottocentomila).

Si dà atto che ciascuna garanzia prevede le clausole per cui la stessa avrà valore e sarà impegnativa per il fideiussore fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte del Comune di Roma e che il fideiussore stesso si impegna a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune con esclusione dei benefici della preventiva escussione di cui all'art.1941 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile, senza attendere la pronuncia del Giudice.

Decorsoi sei mesi senza che sia stato corrisposto al Comune quanto dovutogli, e il fideiussore escusso risulti inadempiente, è facoltà dell'Amministrazione risolvere la concessione del diritto di superficie di cui al presente Atto.

Le opere eventualmente già realizzate saranno indennizzate, nei limiti della minor somma tra lo speso ed il migliorato, dal Comune al concessionario decaduto e dal concessionario eventualmente subentrante, al momento in cui la conces-

sione del diritto di superficie venga rinnovata a favore di un terzo e comunque entro tre anni dalla risoluzione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo i tecnici verranno nominati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 C.P.C..

Dall'indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale.

Il Comune di Roma dà atto che le società di seguito elencate hanno già provveduto al versamento alla Tesoreria del Comune di Roma delle somme dovute quale corrispettivo per indennità presunta di occupazione ad urgenza accertata ai sensi della deliberazione consiliare n.19 del 2 marzo 1999, con determinazione dirigenziale n.66 del 13 aprile 2000 e con determinazione dirigenziale n.111 del 14 giugno 2000:

1) - la cooperativa , quietanza n.24607 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 30.438.000 (trentamilioniquattrocentotrentottomila). Si precisa che l'importo dovuto quale indennità presunta di occupazione ad urgenza relativa alla sola cubatura residenziale, oggetto del presente atto, è pari a Lire 19.518.000 (diciannovemilionicinquecentodiciottomila);

2) - la cooperativa per l'importo totale di Lire 139.290.000 (centotrentanovemilioni duecentonovantamila):
- quietanza n.24612 del 31 ottobre 2000 (intervento L.179/92) dell'importo di Lire 93.396.000 (novantatremilioni trecentonovantaseimila);

- quietanza n.24613 del 31 ottobre 2000 (intervento art.9 L.493/93) dell'importo di Lire 45.894.000 (quarantacinquemilioni ottocentonovantaquattromila);

3) - la cooperativa
- intervento L.179/92; quietanza n.24623 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 106.636.000 (centoseimilioni sessantotrentottomila). Si precisa che l'importo dovuto quale indennità presunta di occupazione ad urgenza relativa alla sola cubatura residenziale, oggetto del presente atto, è pari a Lire 69.390.000 (sessantanovemilioni trecentonovantamila);

- intervento L.493/93 art.3; quietanza n.24625 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 45.894.000 (quarantacinquemilioni ottocentonovantaquattromila);

4) - la cooperativa , quietanza n.24610 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 55.824.000 (cinquantacinquemilioni ottocentoveintiquattromila);

5) - la cooperativa , quietanza n.24606 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 19.518.000 (diciannovemilionicinquecentodiciottomila);

6) - la cooperativa per l'importo totale di Lire 139.278.000 (centotrentanovemilioni duecentosettantottomila);

- quietanza n.24618 del 31 ottobre 2000 (intervento L.179/92) dell'importo di Lire 93.394.000 (novantatremilioni trecento-

coottantaquattromila);

- quietanza n.24619 del 31 ottobre 2000 (intervento art.9 L.493/93) dell'importo di Lire 45.894.000 (quarantacinquemilioniottocentonovantaquattromila);

7) - la cooperativa , quietanza n.24602 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 50.310.000 (cinquantamilionitrecentodiecimila);

8) - la cooperativa , quietanza n.24611 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 30.438.000 (trentamilioniquattrocentotrentottomila). Si precisa che l'importo dovuto quale indennità presunta di occupazione ad urgenza relativa alla sola cubatura residenziale, oggetto del presente atto, è pari a Lire 19.518.000 (diciannovemilionicinquecentodiciottomila);

9) - la cooperativa , quietanza n.24638 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 30.438.000 (trentamilioniquattrocentotrentottomila). Si precisa che l'importo dovuto quale indennità presunta di occupazione ad urgenza relativa alla sola cubatura residenziale, oggetto del presente atto, è pari a Lire 19.518.000 (diciannovemilionicinquecentodiciottomila);

10) - la cooperativa , quietanza n.24605 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 19.518.000 (diciannovemilionicinquecentodiciottomila);

11) - la cooperativa per l'importo totale di Lire 115.284.000 (centoquindicimilioniduecentoottantaquattromila);

- quietanza n.24617 del 31 ottobre 2000 (intervento L.179/92) dell'importo di Lire 69.350.000 (sessantanovemilionitrecentocinquantamila);

- quietanza n.24615 del 31 ottobre 2000 (intervento art.9 L.493/93) dell'importo di Lire 45.894.000 (quarantacinquemilioniottocentonovantaquattromila);

12) - la cooperativa , quietanza n.24609 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 89.982.000 (ottantanovemilioninovecentoottantaduemila);

13) - la cooperativa , quietanza n.24626 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 108.468.000 (centoottonemilioni quattrocentosessantottomila). Si precisa che l'importo dovuto quale indennità presunta di occupazione ad urgenza relativa alla sola cubatura residenziale, oggetto del presente atto, è pari a Lire 69.396.000 (sessantanovemilionitrecentonovantaseimila);

14) - la cooperativa intervento L.179/92: quietanza n.24620 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 30.438.000 (trentamilioniquattrocentotrentottomila). Si precisa che l'importo dovuto quale indennità presunta di occupazione ad urgenza relativa alla sola cubatura residenziale, oggetto del presente atto, è pari a Lire 19.518.000 (diciannovemilionicinquecentodiciottomila);

intervento L.493/93 art.9 quietanza n.24621 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 41.730.000 (quarantunomilioneisettecentotrentamila);

15) la cooperativa quietanza n.24604 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 19.518.000 (diciennovemilionicinquecentodiciottomila);

16) - la cooperativa quietanza n.24603 del 31 ottobre 2000 dell'importo di Lire 32.952.000 (trantadumilioninovecentocinquantaduemila);

17) - la cooperativa quietanza n.20583 del 18 settembre 2000 dell'importo di Lire 32.952.000 (trantadumilioninovecentocinquantaduemila);

18) - la società quietanza n.20585 del 18 settembre 2000, quietanza n.7101 del 29 marzo 2001 e quietanza n.14800 del 10 luglio 2001, dell'importo complessivo di Lire 33.120.000 (trantacremilionicentoventimila).

Si dà atto che il corrispettivo di ciascuna concessione è comprensivo del contributo di cui al comma 1° del presente articolo per urbanizzazioni primarie e secondarie, le cui opere verranno eseguite direttamente dal Comune di Roma in base ai tempi di attuazione del piano ovvero, se il Comune stesso delibererà in tal senso, saranno eseguite direttamente dal concessionario a scapito del corrispettivo di concessione riferito alla quota-parte afferente a dette opere, e comunque salvo eventuale conguaglio.

Relativamente alle cooperative di produzione e lavoro in quanto usufruenti del contributo regionale portato dalla legge 179/92, nonché alla società usufruente del contributo regionale portato dalla legge 457/78, a garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero derivare dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri concernenti la puntuale e tempestiva attuazione del programma costruttivo finanziato ai sensi delle dette leggi n.179/92 e 457/1978 di cui al bando regionale allegato alla delibera n.7271 del 6 settembre 1994 della Giunta Regionale del Lazio e alle disposizioni della presente convenzione, ciascun concessionario consegna altresì al rappresentante del Comune fidejussione in favore della Regione Lazio come segue:

1) - la polizza fideiussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dall' S.p.A. dell'importo di Lire 160.000.000 (centosessantamiloni);

2) - la polizza fideiussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla medesima compagnia dell'importo di Lire 160.000.000 (centosessantamiloni);

3) - la società polizza fideiussoria n. 2001 rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 160.000.000 (centosessantamiloni) il tutto calcolato secondo quanto indicato dalla

Regione Lazio e in base alle modalità di cui appresso.

Relativamente alle cooperative (comparto "F /p" per mc 7649 virtuali), (comparti "C/p" e "E/p" per mc 7649 virtuali), (comparti "E/p" e "F/p" per mc 7649 virtuali), (comparti "B/p" e "C/p" per mc 7649 virtuali), e (comparto "B/p" per mc 6955 virtuali) fruente di un finanziamento ai sensi dell'art.9 della legge 493/93, a garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero derivare dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri concernenti la puntuale e tempestiva attuazione del programma costruttivo finanziato ai sensi dell'art.9 della legge 493/93 di cui alle disposizioni contenute nelle direttive (deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.133 del 30 gennaio 2001) ed alle disposizioni della presente convenzione, ciascun concessionario consegna altresì al rappresentante del Comune fidejussione in favore della Regione Lazio come segue:

- 1) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 801.696.760 (ottocentounomilioneisessantaseimilasettecentosessanta);
 - 2) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 801.696.760 (ottocentounomilioneisessantaseimilasettecentosessanta);
 - 3) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 1.609.291.504 (unmiliardoseicentonovemilioni duecentonovantunomilacinquecentoquattro) facendosi menzione che tale garanzia è relativa anche all'intervento nel Piano di Zona n.39 "Ponte Galeria";
 - 4) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 801.696.760 (ottocentounomilioneisessantaseimilasettecentosessanta);
 - 5) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 801.696.760 (ottocentounomilioneisessantaseimilasettecentosessanta);
 - 6) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 1.571.826.205 (unmiliardocinquecentosettantunomilioniottocentoventiseimiladuecentocinque);
 - 7) la cooperativa polizza fidejussoria n. rilasciata il 14 luglio 2001 dalla dell'importo di Lire 728.400.177 (settecentoventottomilioniottocentomilacentosettantasette);
- il tutto calcolato secondo quanto indicato dalla Regione Lazio e in base alle modalità di cui appresso.

Detta garanzia, su domanda del concessionario interessato, potrà essere liberata mediante invio di lettera di svincolo da parte della Regione Lazio autorizzata dall'Assessorato competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

In essa l'Istituto fideiubente espressamente rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 C.C. ed al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 C.C.; lo stesso si obbliga inoltre a corrispondere l'importo della garanzia a semplice richiesta della Regione Lazio.

Alla Regione Lazio non potranno essere opposte eccezioni o riserve anche se fondate sul mancato pagamento dei premi da parte del contraente o su altre forme di inadempienza del medesimo nei confronti degli istituti fideiubenti.

In essa, la società di Assicurazione si obbliga sin d'ora ed incondizionatamente ed in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.C. ad effettuare, su semplice richiesta e senza riserva, il versamento alla Tesoreria della Regione Lazio della somma predetta.

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente polizza ha validità fino alla data di completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi descritti in causale.

Pertanto il concessionario contraente, dalla scadenza del 12 luglio 2002 (dodici luglio duemiladue) tenuto a pagare semestralmente e fino alla data di estinzione della presente polizza il premio secondo il conteggio indicato.

Dette polizze potranno essere svincolate nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della garanzia a realizzazione della completa copertura e tamponatura del e/o dei manufatti, ed il restante 50% (cinquanta per cento) dopo il rilascio dell'attestato regionale a seguito di ultimazione dei lavori (Q.T.E.).

Il primo svincolo, pari al 50% (cinquanta per cento), sarà autorizzato dal Direttore della Unità Organizzativa del Dipartimento del Comune di Roma, competente nel Settore dell'edilizia economica e popolare, mentre il secondo, pari al restante 50% (cinquanta per cento), si intende autorizzato da parte della Regione con il visto sul Q.T.E. finale.

ARTICOLO 4. - OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

Nel caso previsto dall'articolo 3 penultimo comma, con successive otto saranno determinate le opere di urbanizzazione, le modalità e i tempi di esecuzione delle medesime, nonché, in caso di eventuale necessità di conguaglio, le modalità di pagamento.

ARTICOLO 5. - CLAUSOLA DI GARANZIA E IPOTECA LEGALE -

Il Comune di Roma, come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare alla iscrizione di ipoteca legale a garanzia degli adempimenti contrattuali sollevando il Conservatore dei Regi-

strati immobiliari dall'obbligo di provvedervi d'ufficio e da ogni responsabilità in ordine al reimpiego ed alla destinazione delle somme ricavate per effetti della concessione.

Tale rinuncia deve intendersi motivata - avuto riguardo alle finalità dell'intervento - dall'intendimento dell'Amministrazione Comunale di non appesantire i costi di realizzazione del programma costruttivo, salva comunque restando la facoltà del Comune di procedere in danno del concessionario, a norma del successivo articolo 15, qualora risulti inadempiente alle clausole contrattuali.

ARTICOLO 6. - IPOTECABILITA' DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -

Tra le parti si conviene che il diritto di superficie concesso con il presente atto potrà essere ipotecato esclusivamente a favore di Enti o Istituti di credito e solo a garanzia dei mutui che verranno concessi per il finanziamento del programma edilizio.

Dopo l'ultimazione degli edifici, il suddetto diritto potrà inoltre essere ipotecato a garanzia di mutui da erogarsi per acquisto di interi edifici o porzioni di essi, estinguibili entro il periodo di durata della concessione.

La facoltà del Comune di ottenere la caducazione del presente rapporto in uno dei modi da esso previsti, verrà eventualmente esercitata tenendo conto di quanto sopra, al fine di rivalere l'Ente o l'Istituto mutuante nei limiti della minor somma tra lo speso ed il migliorato, con perizia degli Uffici Tecnici Comunali.

Sarà comunque in facoltà del Comune di subentrare nell'accollo del mutuo qualora ritenga di proseguire direttamente o rilevare la costruzione.

ARTICOLO 7. - REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI O MISTI - TERMINE DI INIZIO E FINE LAVORI - PROROGHE -

Sulle aree come sopra concesse, il concessionario si obbliga a progettare e realizzare costruzioni residenziali e/o misti, conformi alle prescrizioni e norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti e del Regolamento edilizio del Comune di Roma, nonché alle norme tecniche e prescrizioni eventualmente imposte dalla legge di finanziamento e, in mancanza, alle caratteristiche delle case popolari ed economiche di cui agli artt. 48 e 49 del T.U. 1165 del 28 aprile 1938 e successive modificazioni, purché la superficie utile dei singoli alloggi non sia superiore a mq. 95 (metri quadrati novantacinque).

Il concessionario si obbliga, altresì, a sistemare le aree non edificabili interne al lotto assegnato, secondo quanto previsto dagli strumenti tecnici vigenti.

Dovranno essere inoltre rispettate le direttive emanate con D.M. 21 dicembre 1978 n.822 e sue eventuali modifiche, nonché quelle emanate dalla Regione.

I relativi progetti edilizi dovranno essere presentati all'approvazione dei competenti organi comunali comunque non

oltre tre mesi dalla stipula della presente convenzione o dalla data del verbale di consegna dell'area, se successiva.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali di cui alle concessioni edilizie ovvero a quelle di eventuali varianti autorizzate dal Comune.

Nel caso in cui la normativa urbanistica vigente vincoli il concessionario ad una progettazione unitaria degli edifici da realizzare, il concessionario si obbliga a procedere alla medesima unitamente agli altri assegnatari interessati.

Ove ricorrano valide circostanze, il Direttore preposto al IX Dipartimento, sentita la Commissione Edilizia, potrà concedere deroga dall'obbligo di cui sopra ed in tal caso il progetto dovrà prevedere anche il profilo di ingombro del rimanente volume. L'elaborato grafico dovrà comunque essere sottoscritto dagli altri assegnatari. Qualora questi, formalmente invitato, ometta di adempiere a tale formalità, e nel caso in cui non si addivenga ad un accordo bonario fra le parti e fatto salvo l'esercizio eventuale del potere di revoca del diritto di superficie, si provvederà d'ufficio, con determinazione rimessa al giudizio dell'Amministrazione, alla suddivisione delle aree e delle relative volumetrie nei rispetto dei criteri generali, in base ai quali le medesime vennero assegnate.

I lavori di costruzione sull'area oggetto del presente atto dovranno avere inizio entro 90 (novanta) giorni per ciascuna cooperativa di abitazione ed entro 45 (quarantacinque) giorni per ciascuna impresa (società o cooperative di produzione e lavoro) dal rilascio della concessione edilizia (o entro i termini stabiliti dalla legge di finanziamento) ed essere ultimati, per ciascun concessionario, entro i sottoindicati mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori medesimi:

- 1) - per la , in 18 (diciotto) mesi (per mc 3.253);
- 2) - per la , in 24 (ventiquattro) mesi (per un totale di mc 19.215);
- 3) - per la , in 24 (ventiquattro) mesi (per un totale di mc 19.214);
- 4) - per la , in 18 (diciotto) mesi (per mc 5.304);
- 5) - per la , in 18 (diciotto) mesi (per mc 3.253);
- 6) - per la , in 24 (ventiquattro) mesi (per un totale di mc 19.213);
- 7) - per la , in 18 (diciotto) mesi (per mc 8.385);
- 8) - per la , in 18 (diciotto) mesi (per mc 3.253);

9) - per la " , in 18 (diciotto) mesi (per mc 3.253);

10) - per la " , in 18 (diciotto) mesi (per mc 3.253);

11) - per la " , in 24 (ventiquattro) mesi (per un totale di mc 19.214);

12) - per la " , in 24 (ventiquattro) mesi (per mc 14.997);

13) - per la " , in 24 (ventiquattro) mesi (per mc 11.566);

14) - per la " , in 24 (ventiquattro) mesi (per un totale di mc 10.208);

15) - per la " , in 18 (diciotto) mesi (per mc 3.253);

16) - per la " , in 20 (venti) mesi;

17) - per la " , in 20 (venti) mesi;

18) - per la " , in 20 (venti) mesi.

Nel caso di intervento da realizzare mediante finanziamento pubblico, l'inosservanza dei termini di inizio, ove comporti la decadenza del finanziamento in base al quale l'area è stata concessa, comporterà anche la decadenza della presente concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie. Dell'avvenuta decadenza l'Amministrazione darà comunicazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, la quale provvederà alle relative annotazioni con esonero da ogni responsabilità.

L'inosservanza dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15.

Nel caso di decadenza della concessione le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate nei limiti della minor somma tra lo speso ed il migliorato, dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati dal Comune e dal concessionario decaduto ed anche dal concessionario eventualmente subentrante, al momento in cui venga rinnovata a favore di terzi la concessione del diritto di superficie in crenza a quegli stessi edifici e comunque entro tre anni. In caso di mancato accordo, tale collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810 C.P.C..

Il concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'area dovrà eseguire, a sue cura e spese, tutte le indagini geologiche e geognostiche ed ogni altra necessaria per la individuazione, determinazione ed eliminazione di ostacoli che possano influire sul periodo previsto per la ultimazione dei lavori. Qualora a seguito delle indagini sopradette vengano dichiarate e denunciate, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, particolari situazioni che, verificate e valutate dagli uffici, le rendono consentibili, potranno essere concesse ove non ostino disposizioni di legge o

di regolamento e per una sola volta, proroghe all'inizio e/o alla fine lavori. Tali proroghe avranno nei riguardi dei termini previsti per la fine lavori una durata pari al periodo di interruzione, come sopra valutato dai competenti uffici, ed in tale caso non si applicheranno le sanzioni previste dal successivo articolo 15.

Proroghe alla fine lavori potranno, inoltre, essere concesse a causa di difficoltà sopraggiunte e/o dipendenti da atti o provvedimenti della Pubblica Autorità.

In questi ultimi casi le domande relative alla proroga dovranno essere prodotte prima della scadenza del termine previsto per la ultimazione lavori.

ARTICOLO 8. - REQUISITI DEI SOCI NEL CASO DI COOPERATIVE O LORO CONSORZI -

(Per le società concessionarie

" e " non essendo società cooperativa "edilizia" cioè con scopo mutualistico e conseguente assegnazione degli alloggi ai propri soci, diviene operante il successivo articolo 9;).

Ciascuna cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara che i propri soci hanno i seguenti requisiti per essere assegnatari di alloggi economici e popolari, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) residenza o attività lavorativa nel Comune di Roma;
- 3) non sia proprietario nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- 4) non abbia ottenuto negli ultimi venti anni alcuna assegnazione di abitazione, in proprietà o in superficie, realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico;
- 5) fruizione di reddito familiare complessivo valutato secondo le norme previste dalla legge di finanziamento, nel caso di interventi realizzati mediante finanziamento pubblico.

Al fini del requisito previsto al punto 3) si considera adeguato l'alloggio che sia composto da un numero di vani che, esclusi gli accessori, in rapporto al nucleo familiare dell'assegnatario dia un indice superiore ad 1 e che non sia stato dichiarato non idoneo igienicamente dalle competenti autorità. Il nucleo familiare, ai fini di cui ai punti 3) e 5) del presente articolo, è quello risultante anagraficamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio fatte salve per quanto possa occorrere, le disposizioni di cui al D.F.R. n.1035 del 30 dicembre 1971, intendendosi sostituita alla data di pubblicazione del bando quella della stipula del presente atto.

Ciascuna cooperativa si impegna a pronunciare la decadenza del socio dal diritto dell'assegnazione dell'alloggio ove al medesimo venga a perdere i requisiti prima della data di assegnazione dell'alloggio medesimo.

La cooperativa è tenuta a trasmettere l'elenco dei soci

assegnatari.

- REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI DELLE ABITAZIONI REALIZZATE AI SENSI DELL'ART.9 L.493/93 -

Per i programmi finanziati ai sensi dell'art.9 della legge 493/93, relativamente quindi alle cooperative:

- (per il comparto "F/p");
- (per i comparti "C/p" e "E/p");
- (per i comparti "E/p" e "F/p");
- (per i comparti "B/p" e "C/p");
-
- (per il comparto "B/p");

il testo di questo articolo 9 (otto) risulta essere il seguente.

I fruitori degli alloggi di edilizia agevolata realizzati ai sensi dell'art.9 L.493/93, devono essere in possesso ai fini dell'assegnazione delle abitazioni dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana o ad essa equiparata;
- b) Residenza nel Comune di Roma;
- c) Non essere proprietario nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- d) Non aver ottenuto negli ultimi venti anni alcuna assegnazione di abitazione in proprietà o in superficie realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico;
- e) Avere attività lavorativa esclusivamente come lavoratori dipendenti nel Comune di Roma;
- f) Avere un reddito convenzionale del nucleo familiare non superiore a Lire 65.500.000 (sessantacinquemillicinquecentomila) annui.

Per la determinazione del reddito e l'accertamento dei requisiti soggettivi da riferirsi alla data del contratto di locazione debitamente registrato, si applicano ove ne ricorrano i motivi, le disposizioni di cui alla deliberazione Regionale del 6 luglio 1999 n.3747.

Ai fini del requisito previsto al punto c) si considera adeguato l'alloggio che sia composto da un numero di vani che, esclusi gli accessori, in rapporto al nucleo familiare dell'assegnatario, dia un indice superiore ad 1 (uno) e che non sia stato dichiarato non idoneo genericamente dalle competenti autorità. Il nucleo familiare, ai fini di cui ai punti c) e d) del presente articolo, è quello risultante anagraficamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio fatte salve per quanto possa occorrere, le disposizioni di cui al D.P.R. 30 dicembre 1971 n.1035, intendendosi sostituita alla data di pubblicazione del bando quella della stipula del presente atto.

I destinatari delle abitazioni realizzate decadranno del diritto dell'assegnazione dell'alloggio ove i medesimi vengano a perdere i requisiti prima della data di assegnazione

dell'alloggio medesimo.

Il concessionario interessato è tenuto a trasmettere l'elenco dei destinatari degli alloggi al Comune di Roma.

ARTICOLO 9. - CRITERI PER LE VENDITE NEL CASO DI IMPRESE -

(Non applicabile alle cooperative concessionarie

che non rivestono nel caso concreto qualifica di impresa, essendo sostanzialmente cooperative di abitazione).

E' fatto espresso divieto al concessionario di trasferire a terzi la disponibilità degli alloggi realizzati in mancanza delle prescritte condizioni igienico sanitarie.

La cessione definitiva degli alloggi potrà aver luogo dopo il rilascio del certificato di abitabilità che il concessionario dovrà richiedere entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

Tale certificato sarà rilasciato dall'Amministrazione, salvo impedimenti, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Gli alloggi potranno essere ceduti esclusivamente a soggetti che abbiano i requisiti indicati nell'articolo 8 ovvero a soggetti che si obbligano a dare in locazione gli alloggi medesimi per un tempo non inferiore a 12 (dodici) anni.

Tale obbligo fa carico al primo acquirente e comunque è consentita la vendita dell'alloggio nel periodo previsto di locazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

Il concessionario in tutti gli atti di vendita delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, dovrà inserire le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi eventualmente previste dalla legge di finanziamento.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 da parte del concessionario, o loro aventi causa, comporterà la decadenza del concessionario stesso o dei suoi aventi causa dalla concessione del diritto di superficie dell'area.

Gli atti ed i contratti sopra indicati potranno essere rogati da Notai di fiducia dei contraenti, ma l'Amministrazione Comunale potrà, per motivate ragioni, indicare altri Notai.

Copia autentica di ciascun contratto dovrà essere inviata a cura del Notaio rogante al Comune a mezzo di raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione.

Ciascun concessionario e in quanto interessato al contributo della Regione Lazio, si obbliga a cedere gli alloggi con priorità alle persone soggette a procedimenti, provvedimenti di sfratto oppure soggette a revoca di alloggio I.A.C.P.".

A tal fine ciascun concessionario interessato, non oltre 5 (cinque) mesi dall'inizio dei lavori e non prima dell'inizio

stesso, trasmetterà al Comune e all'I.A.C.P. competente per territorio apposita lettera nella quale saranno indicati: la localizzazione, il numero di alloggi ed il loro taglio, la superficie complessiva ed il prezzo di cessione. Inoltre correrà almeno due volte, di cui una nel giorno di domenica, la pubblicazione su due quotidiani a maggiore diffusione nel Lazio, di un apposito avviso nel quale siano indicati i suddetti elementi e dati.

Ciascun concessionario interessato allegnerà copia delle lettere inoltrate al Comune di Roma e all'I.A.C.P. nonché gli avvisi sui giornali, al Q.T.E. finale.

Il Comune e l'I.A.C.P. nei successivi due mesi comunicheranno all'Impresa e per conoscenza alla Regione eventuali nominativi e l'incontro delle volontà dovrà determinarsi non oltre i successivi due mesi.

Trascorsi inutilmente tali termini viene meno l'obbligo posto a carico del concessionario di cui al primo comma.

Rimane fermo che le cessioni possono aver luogo esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia agevolata-convenzionata.

ARTICOLO 5 BIS. - CESSIONE IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI O DI SOCIETA' DI ASSICURAZIONI -

Fermo quanto previsto dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, l'Amministrazione potrà assegnare la nuda proprietà delle aree, già concesse in diritto di superficie, con preferenza a favore di enti pubblici e società di assicurazione che acquistino la proprietà di interi edifici realizzati dalle imprese assegnatarie e che si obbligino a concedere in locazione gli alloggi realizzati per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni, a soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 6 ai canoni risultanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978 n. 392 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10. - IMPIANTI ELETTRICI DI ACQUA E GAS -

La fornitura di acqua tanto per uso potabile quanto per la costruzione del fabbricato o per altro uso è riservata all'A.C.E.A. che è l'unico Ente cui compete detta fornitura nel territorio del Comune di Roma.

Analoga disciplina verrà per la fornitura di energia sia per l'illuminazione che per la forza motrice e soltanto nel caso che l'A.C.E.A. non sia in grado, per lo sviluppo della sua rete, di fornire l'energia stessa, il concessionario potrà fornirne provvisoriamente dall'ENEL.

In ogni caso il concessionario, qualora non sia diversamente previsto dalle norme di piano, è vincolato alla costruzione, sotto i fabbricati, o nel lotto di pertinenza, delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica (sia per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con obbligo di assumere i relativi oneri e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ente erogatore e dal Comune di Roma.

Sul terreno concesso è altresì, consentito l'eventuale passaggio di canalizzazione di pubblici servizi di qualsiasi specie, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.

In ogni caso il concessionario è tenuto a consentire il passaggio per canalizzazione per pubblici servizi e l'esecuzione dei relativi lavori a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza diritto a corrispettivo o compenso di qualunque genere.

Per quanto riguarda gli impianti del Gas, resta inteso che sono a carico del Comune di Roma gli oneri per la rete di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione saranno sostenute direttamente dal complesso di utenze servite, in base ai regolamenti aziendali.

ARTICOLO 11. - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI -

Rimarranno di proprietà del Comune gli oggetti che si rinvenissero in occasione di scavi, demolizioni, costruzioni e di altre opere che si eseguissero in qualunque tempo, sul terreno concesso e che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Roma avessero valore storico, artistico, od altro qualsiasi. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, o da altre leggi, il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Roma, che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti.

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizioni, costruzioni e simili, ecc., per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti.

Nel caso di ritrovamento di cose di pregio, si potranno assegnare - tenuto conto delle circostanze - premi agli inventori, secondo equità e senza diritto a reclamo.

ARTICOLO 12. - DISPENSA DA RESPONSABILITÀ -

La concessione viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune, sia per la natura del sottosuolo, sia per l'eventuale presenza in esso di acqua o di altre situazioni anche influenti sulle opere di fondazioni e costruzioni e sia infine per ogni eventuale ritardo nella esecuzione delle previste opere di urbanizzazione della zona.

Inoltre, il Comune è esonerato dall'obbligo di consegnare al concessionario la documentazione relativa all'area concessa e da ogni altro obbligo di garanzia, salvo il rimborso del corrispettivo di concessione nel caso in cui l'area risulti inidonea alla edificazione.

ARTICOLO 13. - SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO -

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 11, qualora, nell'ambito del piano di zona, nel soprassuolo e nel sottosuolo, esistessero condutture elettriche o telefoniche, tubazioni di acqua e gas, nonché fogne, ecc., gli

oneri per il loro spostamento in altra sede saranno assunti dal Comune e le relative spese ripartite pro-quota fra tutti gli eventuali coassegnatari in rapporto alle volumetrie edificabili previste dal piano di zona.

ARTICOLO 14. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, OVE CONSENTITA, NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE (ART. 35 COMMA 8 LETTERA E) DELLA LEGGE N. 865/71) -

A) Prezzo massimo di cessione degli alloggi.

Il prezzo massimo di cessione degli alloggi, ove consentita, è determinato, con riferimento all'attuale momento della produzione edilizia, alla data del primo ottobre 1982 (mille-novecentoottantadue) in Lire 850.000 (ottocentocinquantamila) - pari a Euro 438,99 - al metro quadrato convenzionale.

Nel caso di interventi realizzati mediante finanziamento pubblico, il prezzo massimo di cessione degli alloggi, ove consentito, è fissato in Lire 740.000 (settecentoquarantamila) - pari a Euro 382,18 - al metro quadrato convenzionale alla data del primo ottobre 1982 (mille-novecentoottantadue); tale prezzo è stato desunto con i criteri e nella misura fissati a norma dell'art. 4 lettera G) della Legge 457/78 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici per l'edilizia agevolata-convenzionata.

Il prezzo di cui sopra è, inoltre, suscettibile di maggiorazione in dipendenza ed in egual misura di eventuali variazioni del corrispettivo di concessione, quale determinato dalla deliberazione consiliare n.4335 del 12 ottobre 1982.

Il prezzo di cui sopra sarà aggiornato, relativamente alla quota non afferente il corrispettivo di concessione, sulla base della variazione dell'indice ISTAT per il costo delle costruzioni per la Provincia di Roma, per il periodo compreso tra la data del primo ottobre 1982 e quella dell'inizio dei lavori.

Nel periodo compreso fra l'inizio e la fine dei lavori, con esclusione di norma dei periodi di proroga complessivamente superiori a tre mesi eventualmente concessi dall'Amministrazione e salvo che la proroga non sia conseguente a disposizione delle Superiori Autorità, l'aggiornamento del prezzo suddetto verrà fatto sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT considerando convenzionalmente un andamento lineare, continuo ed ininterrotto dei lavori, avendo il concessionario valutato ed assunto ogni rischio in merito al tempo necessario per l'esecuzione degli stessi.

Il predetto prezzo massimo di cessione va riferito ad una superficie convenzionale che sarà costituita dalla somma delle superfici seguenti:

a) superficie utile abitabile dell'alloggio, cioè la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli agiucci di porte e finestre, in-

L'obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario.

B) Determinazione e revisione periodica del canone di locazione.

Per quanto attiene alla determinazione del canone di locazione ed alla sua revisione periodica, si fa espresso rinvio alle norme della legge 27 luglio 1978 n.392, ed eventuali successivi adeguamenti e modifiche.

Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall'ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT sul costo della vita e diminuito per la quota non afferente il corrispettivo di concessione, di una percentuale di deprezzamento in base all'età dell'edificio e come appresso indicato:

da 0 - 5 anni = 0%
da 5 - 10 anni = 5%
da 10 - 20 anni = 10%
da 20 - 30 anni = 20%
oltre 30 anni = 30%.

Tali percentuali potranno essere variate in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANNONI DI LOCAZIONE (PER LE ABITAZIONI REALIZZATE AI SENSI DELL'ART.9 L.493/93) -

Per quanto riguarda gli interventi delle indicate cooperative:

- (per il comparto "F/p");
- (per i comparti "C/p" e "E/p");
- ";
- (per i comparti "B/p" e "E/p");
- " (per i comparti "B/p" e "C/p");
-
- (per il comparto "B/p");

il testo di questo articolo 14 (quattordici) risulta essere il seguente.

La destinazione a locazione degli alloggi non potrà essere variata prima degli otto anni.

Il costo di costruzione di riferimento è quello indicato nella deliberazione Giunta Regionale n.93/57. Tale costo così come indicato nelle direttive di cui alla deliberazione Giunta Regionale n.133/2001 costituisce valore convenzionale ai soli fini della determinazione del mutuo o del contributo massimo concedibile entro i massimali vigenti.

Il prezzo massimo di cessione degli alloggi ove consentita, è determinato, con riferimento all'attuale momento della produzione edilizia, alla data del 1° ottobre 1982 in Lire

850.000 (ottocentocinquantamila) - Euro 438,99 - al metro quadrato convenzionale.

Nel caso di interventi realizzati mediante finanziamento pubblico, il prezzo massimo di cessione degli alloggi, ove consentita, è fissato in lire 740.000 (settecentoquarantamila) - Euro 382,18 - al metro quadrato convenzionale alla data del 1° ottobre 1982; tale prezzo è stato desunto con i criteri e nella misura fissata a norma dell'articolo 4 lettera G) della legge 457/78 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici per l'edilizia convenzionata. Il prezzo di cui sopra è inoltre, suscettibile di maggiorazione in dipendenza e in egual misura di eventuali variazioni del corrispettivo di concessione quale determinato dalla deliberazione consiliare n.4235 del 12 ottobre 1982.

Il prezzo di cui sopra sarà aggiornato, relativamente alla quota non afferente il corrispettivo di concessione, sulla base della variazione dell'indice ISTAT per il costo delle costruzioni per la Provincia di Roma per il periodo compreso tra la data del 1° ottobre 1982 e quella dell'inizio dei lavori.

Nel periodo compreso fra l'inizio e la fine dei lavori, con esclusione di norma dei periodi di proroga, complessivamente superiori a tre mesi, eventualmente concessi dall'Amministrazione e salvo che la proroga non sia conseguente a disposizioni delle superiori Autorità, l'aggiornamento del prezzo suddetto verrà fatto sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT considerando convenzionalmente un andamento lineare, continuo ed ininterrotto dei lavori, avendo il concessionario valutato ed assunto ogni rischio in merito al tempo necessario per l'esecuzione degli stessi.

Il predetto prezzo massimo di cessione va riferito ad una superficie convenzionale che sarà costituita dalla somma delle superfici seguenti:

a) superficie utile abitabile dell'alloggio, cioè la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quella interna, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, includendo come superficie utile anche quella relativa ad eventuali armadi a muro;

b) superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio costituita da verande, balconi, terrazzi, cantine e soffitte;

c) superficie netta degli accessori indirettamente annessi all'alloggio, per la quota di competenza di ciascuno di essi sulla base della relativa caratura millesimale (volumi tecnici, androni di ingresso, scale, pianerottoli, porticati liberi, centrali termiche, e altri locali, anche esterni all'alloggio, e a stretto servizio della residenza, quali deposito materiali di pulizia, attrezzi di manutenzione, locali cantori ecc.);

d) superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% (quarantacinque per cento) della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (SU) dell'organismo abitativo.

Le superfici nette non residenziali di cui ai punti b), c), d) verranno calcolate ai fini della loro determinazione del prezzo massimo di cessione in misura non superiore al 60% (sessanta per cento).

Le superfici nette non residenziali di cui ai punti b) e c) saranno contenute, nel loro complesso entro il 45% (quarantacinque per cento) della superficie utile abitabile di cui alla lettera a).

Sei mesi prima del termine di ultimazione dei lavori il Concessionario dovrà predisporre ed inviare al Comune (IX Dipartimento III U.O.) una tabella riepilogativa nella quale dovranno essere precisati:

- a) ripartizione millesimale;
- b) prezzo massimo di cessione dei singoli alloggi riferito alla data dell'ultimo bollettino ISTAT sui costi di costruzione;
- c) dimostrazione della loro determinazione secondo i criteri sopra indicati.

Detta tabella approvata entro 45 (quarantacinque) giorni dai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale dovrà essere allegata ad ogni singolo atto di compravendita previo aggiornamento secondo i criteri di cui ai commi 4 e/o 5 di questa parte del presente articolo.

I prezzi massimi di cessione dei singoli alloggi potranno variare, in relazione alle caratteristiche di posizionamento, di esposizione, ecc., tra il 10% (dieci per cento) in più e il 10% (dieci per cento) in meno, rispetto all'importo determinato con i criteri di cui sopra, fermo restando il prezzo medio al metro quadrato convenzionale riferito all'intero intervento.

L'obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa del concessionario.

Il prezzo massimo di cessione degli alloggi - trascorsi gli otto anni previsti dalla legge 493/93 per la localizzazione a termine, sarà aggiornato a partire dalla data di ultimazione dei lavori in base all'indice ISTAT sul costo della vita e diminuito per la quota non afferente al corrispettivo di concessione di una percentuale pari al 3% (tre per cento). Tale percentuale potrà essere variata in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario durante gli otto anni di locazione.

Il canone di locazione sarà determinato secondo quanto indicato nella deliberazione Giunta Regionale n.°133/2001 facendo riferimento alla tabella ivi riportata.

Per quanto riguarda quindi gli interventi delle indicate cooperative (per il comparto "F/p"),

" (per i comparti "C/p" e "E/p"),

" (per i comparti "B/p" e "F/p"),

(per i comparti "B/p" e "C/p"), e (per il comparto "B/p"), la destinazione degli alloggi finanziati ex art.9 della legge 493/93 (locazione a termine) non potrà essere variata prima degli 8 (otto) anni.

ARTICOLO 15. - SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CONVENZIONE ED I CASI DI MAGGIORE GRAVITA' IN CUI TALE INOSSERVANZA COMPORTA LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - ART. 351, COMMA 9 LETTERA F) DELLA LEGGE N. 365/71 -

Saranno applicate a carico del concessionario le seguenti sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi contrattuali:

a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, 6° comma, interesse annuo per ritardo pagamento del corrispettivo della concessione, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di scadenza, maggiorato di due punti;

b) penale di Lire 5 (cinque) per metro cubo per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto della costruzione che il concessionario intende realizzare rispetto al termine previsto dal precedente art. 7.

Qualora il progetto di costruzione non venga approvato dai competenti uffici tecnici del Comune, la stessa penale sarà dovuta per il ritardo rispetto al termine di due mesi, da concedere per la presentazione di un secondo progetto e così pure nel caso occorra un terzo progetto;

c) penale di Lire 5 (cinque) per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato rispetto al termine previsto dal precedente art. 7 e salvo l'applicazione di quanto previsto al comma 9 dell'art.7;

d) penale di Lire 5 (cinque) per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto ai termini di cui all'art.7 decorrenti dall'inizio dei lavori. Il pagamento di tale penale non comporta l'automatica proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Per quanto riguarda gli interventi delle cooperative di produzione e lavoro della società, nel caso in cui il termine indicato nell'art.7 del presente atto venga superato, per qualsiasi

motivo - eccetto quello dovuto esclusivamente al Comune o ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione - sarà applicata la seguente sanzione: esclusione per il relativo maggior

periodo di tempo della revisione prezzi di determinazione del corrispettivo finale di cessione degli alloggi;

e) nel caso di cessione o di locazione di alloggio per un corrispettivo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 14 della presente convenzione, sarà applicata al superficiario inadempiente una penalità pari a quattro volte la differenza tra il corrispettivo da richiedere in base alla presente concessione e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo, per quanto concerne l'ipotesi di locazione, alla durata legale del contratto;

f) in caso di inadempienza o di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposita convenzione, il Comune potrà intervenire sostitutivamente nell'esecuzione dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi prestate, salvo l'applicazione di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto e di maggiori danni;

g) in caso di inosservanza da parte del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione, potrà essere ordinata la sospensione dei lavori di costruzione degli edifici fino a quando le opere di urbanizzazione non saranno state adeguate secondo le prescrizioni del Comune;

h) in caso di inosservanza da parte del concessionario del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà decadenza della concessione;

i) in caso di inosservanza da parte del concessionario del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi gli alloggi costruiti in carenza delle prescritte condizioni igienico-sanitarie sarà applicata a carico del concessionario una penale fino al 33% (trenta per cento) del prezzo reale dell'alloggio ceduto;

l) si avrà, inoltre, decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie qualora il ritardo ad uno qualsiasi dei termini di cui alle lettere b), c), superi complessivamente un anno;

m) salvo quanto disposto al precedente punto l), qualora il ritardo nel rispetto dei termini di cui ai punti b), c) et d), del presente articolo superi complessivamente 18 (diciotto) mesi, si avrà decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie;

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, in via alternativa alla decadenza, le sanzioni di cui al punto d) del presente articolo, maggiorate del 100% (cento per cento), determinando altresì il termine inderoga-

bile di ultimazione dei lavori, decorso inutilmente il quale si produrrà senz'altro la decadenza;

n) si avrà infine decadenza della concessione e conseguentemente estinzione del diritto di superficie, nei casi di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di determinare i prezzi di cessione ovvero di determinare o mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'art. 14 della presente convenzione.

La risoluzione del contratto di concessione, derivante dai casi di decadenza di cui alle precedenti lettere g), i), l), comporterà il ripristino del pieno possesso dell'area da parte del Comune che acquisterà anche la proprietà dell'eventuale costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore del concessionario decaduto della minor somma tra lo speso e il migliorato e previa compensazione con gli eventuali danni subiti dal Comune.

In caso di fallimento o di sottoposizione ad altra procedura concorsuale del concessionario (per impresa o cooperativa di produzione e lavoro), l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza della concessione del diritto di superficie e sarà tenuta a corrispondere un indennizzo limitato alla minor somma tra lo speso ed il migliorato, detratte le somme già pagate da eventuali promittenti acquirenti degli alloggi. Questi ultimi avranno in ogni caso diritto di acquistare gli alloggi compromessi in vendita, accollandosi anche la spesa per l'eventuale completamento dei medesimi.

ARTICOLO 16. - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE -

La presente convenzione sarà registrata come per legge e trascritta in tutti i suoi articoli a cura del notaio rogante.

ARTICOLO 17. - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE -

La presente convenzione è esecutiva fin dalla stipulazione.

ARTICOLO 18. - SPESE CONTRATTUALI -

Tutte le spese contrattuali e fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione, compreso il rilascio di numero quattro copie autentiche, di cui una in bollo, per il Comune di Roma, sono a carico dei concessionari, ciascuno per quanto di sua spettanza, che invocano tutte le agevolazioni previste dalla normativa in vigore, con particolare riguardo a quelle portate dall'art. 74 della legge 965/71 e dall'art. 32 del D.P.R. 601/73.

Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341-1347 del Codice Civile, per quanto occorra, le clausole di cui agli articoli 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 del presente atto.

ARTICOLO 19. - ALTRI ALLEGATI -

Al presente atto vengono inoltre allegati:

- sub "M", "I", "L", "M" e "N", le deliberazioni di Giunta Municipale n.5393 del 10 settembre 1990 e n.5387 del 7 luglio

1981 e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.274 del 28 novembre 1994, n.23 del 20 febbraio 1997 e n.7 del 16 febbraio 1998 (modificative della deliberazione consiliare n.1929/83);

- sub "O", la deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 2 giugno 1999;

- sub "P", la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 2 marzo 1999;

- sub "Q", "R", "S" e "T", le determinazioni dirigenziali n.149 del 5 luglio 2001 (per le direttive della L.493/93), n.115 del 7 giugno 2001, n.111 del 14 giugno 2000 e n.66 del 13 aprile 2000;

- sub "U" e "V", rispettivamente la ricevuta dell'avvenuta istanza presentata al Dipartimento IX del Comune di Roma per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ex lege 47/85, e la relazione redatta dal competente Tecnico Comunale del Dipartimento IX - 3^a Unità Organizzativa Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune concedente, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree in oggetto;

- sub "X", gli elaborati tecnici di individuazione delle porzioni immobiliari di spettanza di ciascuna società concessionaria nei diversi comparti interessati;

- sub "AA" l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "BB", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "CC", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "DD", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "EE", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "FF", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "GG", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "HH", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "II", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "LL", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "MM", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "NN", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "OO", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "PP", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

nistrazione della

- sub "QQ", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "RR", l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della

- sub "SS" e "TT", i certificati del competente Registro delle Imprese attestanti la vigenza rispettivamente delle società

Copia del presente atto verrà trasmessa entro un mese da oggi al Questore di Roma ai sensi dell'art.7 della legge 12 agosto 1993 n.310.

Si ometta la lettura degli allegati per espressa volontà dei comparanti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici a sensi di legge sotto la mia direzione e in parte a mano da me Notaio, viene da me letto ai comparanti che da me interpellati lo confermano ed approvano.

Occupi di fogli trentaquattro, pagine centotrentaquattro.

F.TI:

- GIOVANNI UNGARI

TRASATTI Notaio

Area con linee tratteggiate per la trascrizione del verbale.

Handwritten signature of Giovanni Ungari.

----- Seguono allegati -----